SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

06A0927

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 2006, n. **23.**

Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il disagio abitativo di alcune categorie di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in determinati comuni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresì, in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.

Art. 2.

Benefici fiscali

1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.

2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonché per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonché dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 mag-

gio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2005, n. **296.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 19, comma 10-*bis*, il quale stabilisce che i beni immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 del medesimo articolo 19, possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici;

Vista la legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione, ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed in particolare l'articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e locazioni a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare l'articolo 3, concernente l'assegnazione in comodato gratuito in favore degli oratori di immobili di proprietà statale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2005;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 5346 del 4 marzo 2005;

Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella concernente l'articolo 11, comma 1, lettera *g)*, in quanto:

a) i «*fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca*», richiamati nella disposizione regolamentare, costituiscono mera specificazione dei *fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale* genericamente previsti dall'articolo 19, comma 10-*bis*, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) l'esclusione dal novero dei soggetti beneficiari a canone agevolato di coloro che già godono di agevolazioni fiscali o contributive o ricevono benefici, in qualunque forma, dallo Stato o da altra pubblica amministrazione risponde alla necessità di non procurare ulteriori ingiustificati vantaggi a favore di soggetti che risultano già in qualche modo favoriti, rispetto alla restante generalità dei beneficiari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:

a) non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto ed attuale;

b) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 01 a 10 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

c) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

d) che non sono oggetto delle procedure di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

e) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

Capo II

CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE ORDINARIO

Art. 2.

Procedimento

1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.

2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.

3. Si procede a trattativa privata, quando:

a) è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;

b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000;

c) un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà dello Stato chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata;

d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento.

4. Le concessioni e le locazioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario o locatario, previa rideterminazione del canone e verifica:

a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione;

c) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.

5. La domanda di rinnovo è presentata alla Filiale competente non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto.

Art. 3.

Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione

1. Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni.

2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipulazione del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, non compare, l'Agenzia del demanio, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dalla aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.

Art. 4.

Condizioni delle concessioni e delle locazioni

1. Il canone ordinario è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio.

2. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

3. La durata della concessione e della locazione è stabilita in anni sei. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove:

a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione;

b) quando l'Agenzia del demanio, con determinazione motivata, ne ravvisa l'opportunità, in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo.

Art. 5.

Decadenza e revoca della concessione

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione la competente filiale dell'Agenzia del demanio dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

3. La sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.

4. L'Agenzia del demanio può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. L'Agenzia del demanio comunica l'avvio del procedimento di revoca con le modalità di cui al comma 1.

Art. 6.

Risoluzione e recesso della locazione

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.

2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere:

a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio;

b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile.

4. L'Agenzia del demanio può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

Art. 7.

Lavori di manutenzione

1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.

2. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 8.

Effetti della concessione e della locazione

1. Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato.

Capo III

CONCESSIONI E LOCAZIONI A TITOLO GRATUITO E A CANONE AGEVOLATO

Art. 9.

Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato

1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 10.

Soggetti beneficiari a titolo gratuito

1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:

a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;

d) le province e i comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

e) l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.

Art. 11.

Soggetti beneficiari a canone agevolato

1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:

a) le regioni, nonché gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

c) gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) la Croce Rossa Italiana;

e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948;

g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali:

1) non godono di agevolazioni fiscali o contributive né ricevono dallo Stato ovvero da altra pubblica amministrazione alcun altro beneficio in qualunque forma;

2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;

3) svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;

4) utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività.

Art. 12.

Misura del canone e modalità di determinazione

1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio.

2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti è operata da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualità di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualità di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere.

3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto:

a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile;

b) dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario;

c) della durata della concessione o locazione;

d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri.

4. L'ammontare del canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 13.

Disciplina dei rapporti in corso

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati successivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori possono comunque chie-

dere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione; il perfezionamento di tali provvedimenti e contratti è subordinato alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 14.

Durata della concessione o locazione

1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 è fissata in sei anni.

2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

Art. 15.

Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.

2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonché per le finalità di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

Art. 16.

Beni di interesse storico-artistico

1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 17.

Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 18.

Risoluzione e recesso della locazione

1. La risoluzione ed il recesso dei contratti di locazione stipulati ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 19.

Effetti della concessione o locazione

1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 8.

Art. 20.

Presentazione delle domande

1. I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano alla competente Filiale dell'Agenzia del demanio una domanda nella quale, oltre ai propri dati identificativi, sono indicati i dati identificativi dell'immobile, l'oggetto dell'attività da svolgere, le finalità di utilizzo, l'autorizzazione del competente organo dell'ente richiedente che garantisca la disponibilità delle risorse finanziarie, nonché, per il beni di interesse storico artistico, gli elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 21.

Istruttoria del procedimento

1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformità dell'utilizzo proposto con le finalità di cui all'articolo 9.

2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruità del progetto e della sua effettiva fattibilità.

Art. 22.

Domande concorrenti

1. Nell'ipotesi di presentazione di più domande di concessione o locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Capo IV

CONCESSIONI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO ADIBITI A LUOGHI DI CULTO, CON RELATIVE PERTINENZE, DI BENI IMMOBILI COSTITUENTI ABBAZIE, CERTOSE E MONASTERI, NONCHÉ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO A FAVORE DI ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ENTI RELIGIOSI.

Art. 23.

Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze

1. I beni immobili di proprietà dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.

2. Il regime della gratuità delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte.

3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori.

Art. 24.

Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri

1. Gli immobili di proprietà dello Stato costituenti abbazie, certose e monasteri possono essere concessi o locati a favore di ordini religiosi e monastici per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche, a fronte del pagamento di un canone annuo ricognitorio pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti in corso ovvero alle utilizzazioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

3. La stipula degli atti di concessione o locazione ai sensi del comma 1 è subordinata alla previa regolarizzazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 25.

Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio

1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificità dell'attività religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente.

2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.

Art. 26.

Presentazione delle domande

1. L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attività di religione o di culto presenta la domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico è un istituto religioso o una società di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso può essere iscritto in calce alla domanda medesima.

Art. 27.

Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

1. Gli immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 28.

Effetti della concessione o locazione

1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Norme abrogate

1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento è abrogata ogni previsione di legge che contempli l'applicazione di un canone ridotto in deroga al presente regolamento. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 11 luglio 1986, n. 390;

b) la legge 1° giugno 1990, n. 134;

c) l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

d) l'articolo 5, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;

e) l'articolo 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237;

f) l'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

g) l'articolo 43, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41;

i) l'articolo 80, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

l) l'articolo 211-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, aggiunto dall'articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109, limitatamente alle parole «in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 1/2006 in data 15 dicembre 2005, registro n. 1, foglio n. 15

Ammesso al visto della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 15 dicembre 2005, con esclusione dell'art. 11, comma 1, lettera g)*, n. 1.*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— La legge 11 luglio 1986, n. 390, abrogata dal presente regolamento, recava: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10-*bis* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento ordinario:

«10-*bis*. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, abrogato dal presente regolamento recava: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4 della legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica)*. — 1. - 3. *(Omissis)*.

4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.».

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1º agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003:

«Art. 3. — 1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento ordinario e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale*, 26 febbraio 2004, n. 47).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi da 01 a 10 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«Art. 19 *(Beni immobili statali)*. — 01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle fmanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto.

1. Nell'ambito dei processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi govemativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai finì di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della presente legge.

1-*bis*. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

1-*ter*. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore

dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'art. 3, comma 95, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

l-*quater*. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-*ter*, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente legge.

2. *(Abrogato)*.

3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

4. Il capitale delle società di cui al comma 1-*ter*, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

5. È soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte dei concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

6-*bis*. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 1 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

6-*ter*. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi imnmobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario dei Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-*bis*.

6-*quater*. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-*bis* e 6-*quinquies* determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-*ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente dei Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

6-*quinquies*. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater*.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente art., salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8-*bis*. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera *c-bis)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

9-*bis*. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'art. 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.

10-*bis* - 10-*quater*. *(Omissis)*. ».

— Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2001, n. 224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2001).

— Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2002, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002).

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 112 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento ordinario.

«112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da ricevere in permuta provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parer espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;

f) (Abrogato).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990:

«Art. 8 *(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)*. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1998.

Nota all'art. 6:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo degli artitoli 1283 e 1456 del codice civile:

«Art. 1382 *(Effetti della clausola penale)*. — La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.».

«Art. 1456 *(Clausola risolutiva espressa)*. — I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

«Art. 21 *(Interventi soggetti ad autorizzazione)*. — 1. - 3. *(Omissis)*.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

«Art. 12 *(Verifica dell'interesse culturale)*. — 1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento ordinario:

«Art. 51 *(Università e ricerca)*. — 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia fmanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998/2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione per studente» sono inserite le seguenti: «, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente art., fatto salvo quanto disposto dall'art. 5.

8. Il comma 93 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi». Il comma 94 del citato art. 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991:

«Art. 21 *(Beni immobili e mobili)*. — 1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente art. 1 beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136 si veda nelle note alle premesse.

— La legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1996.

— Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2003, supplemento ordinario:

«Art. 47 *(Istituto superiore di sanità)*. — 1. All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 10 gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni.».

— La legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003.

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 8, della Costituzione:

« Art. 8. — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998, supplemento ordinario:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislastivo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2 - 7. *(Omissis)*.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute sepa-

ratamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000:

«Art. 7 *(Registri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.».

— La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 30 dicembre 1982.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note all'art. 7.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, si veda in note all'art. 5.

Nota all'art. 16:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 20:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 23:

— La legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001.

Nota all'art. 27:

— Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 giugno 2001.

Note all'art. 29:

— Per la legge 11 luglio 1986, n. 390 si veda in note alle premesse.

— La legge 1° giugno 1990, n. 134, abrogata dal presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 1990.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1993; come modificato dal presente regolamento:

«Art. 9. — 1 - 2. *(Omissis)*.

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di creditò con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decrto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'art. 35, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

8. *(Omissis)*.

Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari iniporto il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

9. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991 e all'art. 48, primo comma, quarto

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

10. *(Abrogato)*.

10-*bis*. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 10 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

l0-*ter*. *(Omissis)*.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11-*bis*. La disposizione di cui all'art. 4, lettera *a)*, numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 novembre 1995, n. 507, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1995, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 5 *(Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica)*. — 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a) - b) (omissis)*;

c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

c-bis) - c-quater) (omissis).

2. *(Omisis)*.

3. L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. - 5. *(Omisis)*.

6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto art. 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

7-*bis*. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sarà ridetenninato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7.

7-*ter*. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa località ed aventi caratteristiche analoghe.

8. - 8-*bis*). *(Abrogati)*.

8-*ter*. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

9. Al comma 1-*bis* dell'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole «28 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».

10. Il termine per l'applicabilità dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «72, commi 2 e 4,».

— L'art. 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali), abrogato al presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.».

— La legge 23 dicembre 1999, n. 488 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).».

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica, 8 gennaio 2001, n. 41, si veda in note alle premesse.

— Per i riferimenti della legge n. 289 del 2002 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 211-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, supplemento ordinario; come modificato dal presente regolamento:

«Art. 211-*bis (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione)*. — 1. Nell'àmbito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso.».

06G0032

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio provinciale di Reggio Calabria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il presidente nella persona dell'ing. Pietro Fuda;

Considerato che, in data 30 novembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Oreste Iovino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Reggio Calabria è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del presidente nella persona dell'ing. Pietro Fuda.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 46714/Area II del 21 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Reggio Calabria ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Oreste Iovino.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00917

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emma Caprino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di tre consiglieri, non surrogati per esaurimento della lista di appartenenza, il consiglio comunale si è trovato nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio plenum.

Le successive dimissioni, presentate in data 18 ed in data 22 novembre 2005, rispettivamente, da tre e quattro consiglieri, hanno causato il conseguente depauperamento dell'organo consiliare, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 40512/2005/Area II del 22 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emma Caprino.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Caserta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caserta, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da ventitre consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caserta è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caserta, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventitre componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 dicembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7173/Area II/EE.LL. del 13 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far lungo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caserta ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevi nel Lazio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2005, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Egidio Di Meo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Frosinone, con provvedimento del 21 ottobre 2005 adottato ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, ha nominato un commissario prefettizio che, in via sostitutiva, ha provveduto all'approvazione della necessaria manovra di riequilibrio con deliberazione n. 1 del 27 ottobre 2005.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Trevi nel Lazio.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Egidio Di Meo.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Casaleggio Novara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casaleggio Novara (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le dimissioni, presentate in tempi diversi, dalla totalità dei componenti dell'organo elettivo;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casaleggio Novara (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Laurenza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casaleggio Novara (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da undici componenti del corpo consiliare.

In particolare, le precedenti dimissioni di un consigliere, non surrogato per esaurimento della lista di appartenenza, seguite da quelle rassegnate, in data 30 novembre e 2 dicembre 2005, rispettivamente, da sette e quattro consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6084/05-13.1 Area II EE.LL. del 13 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'intera compagine consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casaleggio Novara (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Laurenza.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00921

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Maltese Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Maltese Antonio, nato il 30 marzo 1973 a Montreal (Canada), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Engineer» conseguito in Canada - come attestato dall'«Ordre des Ingènieurs du Quèbec» cui il richiedente risulta iscritto dal 13 dicembre 2002 - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico quadriennale di «Bachelor of Engineering» conseguito presso la «Concordia University» di Montreal (Canada) in data 29 maggio 1998;

Preso atto che il sig. Maltese ha documentato lo svolgimento di attività professionale maturata presso la società canadese «Premiair Technology» dal 1999 al 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Maltese Antonio, nato il 30 marzo 1973 a Montreal (Canada), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00975

DECRETO 29 dicembre 2005.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del predetto testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Rilevato che dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,6% per il periodo 1º luglio 2002-30 giugno 2004;

Decreta:

L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato in euro 9.723,84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 1, foglio n. 87

06A01027

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 2006.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, come modificato dal comma 380 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Considerato che il Dipartimento del tesoro pone in essere:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap Dealers Association (I.S.D.A.) associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2006, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione competente in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Direttore della Direzione II»).

Il Dipartimento del tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005; le modalità di gestione del «conto disponibilità» di cui al predetto decreto, rientrano nell'attività disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del tesoro manterrà, su base annua, la quota circolante dei titoli a breve termine tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra il 15% e il 30%, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine non potrà essere superiore al 10%.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, la riduzione del costo complessivo dell'indebitamento compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento.

Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonché le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal «Direttore della Direzione II».

Il Dipartimento del tesoro potrà procedere ad operazioni di rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Art. 4.

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si farà riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», inoltre, firmerà i contratti I.S.D.A. (International Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle Finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonché ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 6.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5 nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o per sua delega dal «Direttore della Direzione II».

Art. 7.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di Governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01075

DECRETO 17 gennaio 2006.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 28 dicembre 2005, a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato di titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della «Direzione II»;

Visti i decreti ministeriali 20, 21 e 22 dicembre 2005, numeri 137810, 138024, 138515 e 138996 con i quali si è disposto il rimborso anticipato di titoli di Stato per il 22, 23, 27 e 28 dicembre 2005;

Visto che sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:

Importo nominale rimborsato

B.T.P. 3,50% 15 gennaio 2008 (IT0003413892) € 250.000.000,00 nota n. 137421 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° agosto 2009 (IT0003347504) € 100.000.000,00 nota n. 137423 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;

B.T.P. 3,50% 15 gennaio 2008 (IT0003413892) € 150.000.000,00 nota n. 137424 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;

B.T.P. 2,75% 1° febbraio 2008 (IT0003804850) € 300.000.000,00 nota n. 137424 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;

B.T.P. 2,75% 1° febbraio 2008 (IT0003804850) € 200.000.000,00 nota n. 137813 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) € 125.000.000,00 nota n. 137813 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) € 100.000.000,00 nota n. 137813 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) € 100.000.000,00 nota n. 137817 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° agosto 2007 (IT0003017016) € 225.000.000,00 nota n. 137817 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° agosto 2009 (IT0003347504) € 100.000.000,00 nota n. 137817 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° settembre 2008 (IT0003162168) € 92.000.000,00 nota n. 137966 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° febbraio 2010 (IT0003438212) € 71.000.000,00 nota n. 137966 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) € 55.000.000,00 nota n. 137966 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) € 50.000.000,00 nota n. 137967 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

B.T.P. 4,75% 15 marzo 2006 (IT0003088959) € 100.000.000,00 nota n. 137968 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) € 175.000.000,00 nota n. 138378 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° febbraio 2010 (IT0003438212) € 115.000.000,00 nota n. 138378 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) € 175.000.000,00 nota n. 138378 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° agosto 2007 (IT0003017016) € 100.000.000,00 nota n. 138440 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) € 75.000.000,00 nota n. 138441 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) € l00.000.000,00 nota n. 138441 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;

B.T.P. 3,00% 1° giugno 2007 (IT0003674238) € 100.000.000,00 nota n. 138995 del 22 dicembre 2005 - Dir. II;

B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) € l00.000.000,00 nota n. 138995 del 22 dicembre 2005 - Dir. II;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, in base al quale necessita emettere decreti di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico a firma del direttore della «Direzione II»;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza dei citati prestiti alla data del 28 dicembre 2005, a seguito dei rimborsi effettuati, è la seguente:

Importo in circolazione;

B.T.P. 4,75% 15 marzo 2006 (IT0003088959) € l1.926.671.000,00;

B.T.P. 3,50% 15 gennaio 2008 (IT0003413892) € 14.141.337.000,00;

B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) € 15.650.000.000,00;

B.T.P. 3,00% 1° giugno 2007 (IT0003674238) € 15.785.000.000,00;

B.T.P. 2,75% 1° febbraio 2008 (IT0003804850) € 16.091.000.000,00;

C.C.T. 1° agosto 2007 (IT0003017016) € 10.231.500.000,00;

C.C.T. 1° settembre 2008 (IT0003162168) € 10.858.450.000,00;

C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) € 13.292.970.000,00;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) € 11.724.800.000,00;

C.C.T. 1° agosto 2009 (IT0003347504) € 10.300.000.000,00;

C.C.T. 1° febbraio 2010 (IT0003438212) € 11.814.000.000,00;

C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) € 13.670.000.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A01029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Novara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NOVARA

Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto n. 113 del 12 dicembre 1973 del direttore dell'U.P.L.M.O. di Novara e successive modificazioni, relative alla costituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie plurime ed individuali di Novara;

Visto il decreto ministeriale n. 678 del 7 novembre 1996 sull'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Ritenuto che occorre procedere alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie plurime ed individuali di Novara;

Considerato che i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, operanti nella provincia;

Tenuto conto della nota ministeriale n. 16173 del 21 settembre 2005 sulle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

Valutato il grado di rappresentatività delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nella provincia, secondo la costante prassi giurisprudenziale, attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali e numero dei dipendenti delle aziende associate;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e plurime;

Esaminati gli atti istruttori, i dati e gli elementi forniti dalle Associazioni sindacali operanti nella provincia;

Viste le designazioni delle Associazioni sindacali ritenute più rappresentative;

Decreta:

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Novara, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, così composta:

Presidente: direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato.

Componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. dott.ssa Paola Casarino (Associazione industriali novaresi);

2. rag. Elena Tommasini (Confartigianato);

3. sig. Luca Ricino (Confcommercio);

4. sig.ra Raffaella Bovio (Unione agricoltori).

Componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

1. sig. Michele Ghidoli (C.G.I.L.);

2. sig. Sandro Bovio (C.I.S.L.);

3. sig. Giulio Ercolino Pisani (U.I.L.);

4. sig. Cristofaro Porello (U.G.L.).

Componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. sig.ra Silvana Pugno (Associazione piccole industrie);

2. rag. Maria Chiara Bovio (Confartigianato);

3. sig. Goffredo Pantalone (Confcommercio);

4. sig. Roberto Sonzini (Unione agricoltori).

Componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

1. sig. Luigi Iezzi (C.G.I.L.);

2. sig. Giacomo Teli (C.I.S.L.);

3. sig. Giuseppe Ballato (U.I.L.);

4. sig. Domenico Scarfone (U.G.L.).

La commissione, composta come sopra ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.

Novara, 11 gennaio 2006

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A00940

DECRETO 13 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Antico Commercio a r.l.», in Torino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti i verbali di revisione ordinaria del 27 novembre 2003 e di accertamento del 12 aprile 2005, nonché la documentazione agli atti, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 25 maggio 2005;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Antico Commercio a r.l.», con sede legale in Torino via C. Noè n. 6, del sig. Munari Valerio, nominato con assemblea straordinaria del 21 dicembre 2001, e la sua sostituzione con il dott. Calcia Lorenzo, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino, corso Matteotti n. 0.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 gennaio 2006

Il dirigente del servizio: MARTINO

06A00947

DECRETO 13 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale l'Arcobaleno» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 28 settembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale l'Arcobaleno» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 2535/291891, costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 20 luglio 1999, rep. n. 59135 registro imprese n. 21495 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 13 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00833

DECRETO 13 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Agriduemila», in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Vista la nota ministeriale n. 1580604 del 28 ottobre 2005 con la quale viene reso noto che lo scioglimento d'ufficio deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003 e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità con gli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Decreta:

La società cooperativa «Agriduemila» con sede in Erchie, posiz. n. 2278/265277 costituita per rogito notaio dott. Stefano Boccieri in data 22 dicembre 1993, rep. n. 8406, registro imprese n. 7580 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 13 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00834

DECRETO 13 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Dyna P.S.C.» a r.l., in Ceglie Messapica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata dai quali si rileva la proposta di scioglimento per atto dell'Autorità senza nomina del commissario liquidatore e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato, pertanto, che sussistono i presupposti di cui al punto 2 dello stesso parere;

Decreta:

La società cooperativa «Dyna P.S.C.» a r.l., con sede in Ceglie Messapica posiz. n. 2545/292289 costituita per rogito notaio dott. Paolo De Laurentis in data 20 settembre 1999 rep. n. 46682 registro imprese n. 21116 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 13 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00835

DECRETO 13 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Agape - Cooperativa sociale», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 16 novembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Agape - cooperativa sociale», con sede in Brindisi, posiz. n. 2831 costituita per rogito notaio dott. Roberto Braccio in data 30 ottobre 2001, rep. n. 4297, registro imprese n. 110970 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 13 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00836

DECRETO 13 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Il Castello - Cooperativa sociale», in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale di accertamento ispettivo si rileva la proposta di scioglimento per atto dell'Autorità senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato, pertanto che sussistono i presupposti di cui al punto 1 dello stesso parere;

Decreta:

La società cooperativa «Il Castello - Cooperativa sociale», con sede in Carovigno posiz. n. 2819, costituita per rogito notaio dott. Paolo De Laurentis, in data 22 giugno 2000, rep. n. 52146, registro imprese n. 107552 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 13 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00837

DECRETO 16 gennaio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore del personale di terra delle società Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. (Decreto n. 37781).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 15 settembre 2005, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società Alitalia S.p.a. e Alitalia servizi S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° ottobre 2005, in favore di un numero massimo di seimila unità dipendenti dalle società di cui trattasi;

Visto il verbale del 12 settembre 2005, facente parte integrante del sopracitato accordo del 15 settembre 2005, nel quale le parti interessate hanno concordato le modalità di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

Viste le istanze presentate in data 24 ottobre 2005, con le quali le società Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. hanno richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006, in favore del personale di terra, indicato negli allegati prospetti forniti dalle medesime società;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale di terra, dipendente dalle società Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalità concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla società:

Alitalia servizi S.p.a., sede in Roma unità varie sul territorio nazionale per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006;

pagamento diretto: NO.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalità concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla società:

Alitalia linee aeree italiane S.p.a., sede in Roma unità varie sul territorio nazionale per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006;

pagamento diretto: NO.

Art. 3.

Le società predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni al numero dei lavoratori interessati, nell'ambito del numero massimo di seimila unità previsto nel verbale di accordo del 15 settembre 2005.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'effettuare il predetto controllo l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà tenere conto delle modalità di ricorso alla CIGS concordate tra le parti, con verbale del 12 settembre 2005, che prevede in via generale che il totale delle ore di cassa integrazione, nell'arco dei ventiquattro mesi, sarà pari ad un massimo di 375 ore per ciascun lavoratore interessato.

Art. 5.

Le società Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. sono tenute a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo

di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Ministro: MARONI

06A00934

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Allevatori Molisani a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visti i decreti ministeriali 17 luglio 2003, con i quali sono determinati il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e di determinazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile;

Vista la nota n. 1581582 datata 7 dicembre 2005 della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive con la quale si dispone, a seguito delle dimissioni del commissario liquidatore dott. Michele Maurizio, la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministero del lavoro in data 16 giugno 1986, a scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Ritenuta l'opportunità di disporre la variazione del provvedimento di scioglimento ex art. 2545-*septiesdecies* senza nomina di liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 16 giugno 1986, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Allevatori Molisani a r.l.», con sede in Campobasso, via Garibaldi, 198 costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 2 agosto 1977, repertorio n. 103338, registro società n. 962, registro R.E.A. n. 61310 della C.C.I.A.A. di Campobasso codice fiscale e partita I.V.A. n. 0018767078, posizione B.U.S.C. n. 618/156977 è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del liquidatore, è convertito, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, in scioglimento senza liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. di Campobasso entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Campobasso, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A00939

DECRETO 18 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Biemme Impianti Piccola società cooperativa», in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449 che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 aprile 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Biemme Impianti Piccola società cooperativa», con sede in San Pietro Vernotico è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Perrone Pietro residente in San Pietro Vernotico, via Carrozzo n. 50 nonché il verbale di mancata ispezione dell'8 giugno 2005 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore;

Vista la nota n. 7746 del 28 giugno 2005 con la quale lo scrivente ha assolto l'adempimento previsto dalla legge n. 241/1990;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 28 settembre 2005;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Perrone Pietro;

Decreta:

Il dott. Flavio Falconieri residente in Brindisi con studio in via Osanna n. 16 è nominato liquidatore della cooperativa «Biemme Impianti Piccola società cooperativa», con sede in San Pietro Vernotico, via Carducci n. 40, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Perrone Pietro nominato con delibera di assemblea straordinaria del 16 aprile 2003.

Brindisi, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00830

DECRETO 18 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Claudia Piccola società cooperativa», in Mesagne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449 che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 maggio 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Claudia Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Mesagne è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Carriero Francesco Antonio residente in Mesagne, via Gramsci n. 4 nonché il verbale di mancata ispezione del 15 giugno 2005 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore;

Vista la nota n. 7745 del 28 giugno 2005 con la quale lo scrivente ha assolto l'adempimento previsto dalla legge n. 241/1990;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 28 settembre 2005;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Carriero Francesco Antonio;

Decreta:

Il dott. Flavio Falconieri residente in Brindisi con studio in via Osanna n. 16 è nominato liquidatore della cooperativa «Claudia Piccola società cooperativa» con sede in Mesagne, via A. Gramsci n. 4, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Carriero Francesco Antonio nominato con delibera di assemblea straordinaria del 26 maggio 2003.

Brindisi, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00831

DECRETO 18 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lavoro e Servizi - Cooperativa sociale», in San Pancrazio Salentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449 che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 ottobre 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Lavoro e Servizi - Cooperativa sociale» con sede in San Pancrazio Salentino è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Miccoli Giuseppe residente in San Pancrazio Salentino, via Cialdini n. 98 nonché il verbale di mancata ispezione del 29 giugno 2005 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore;

Vista la nota n. 10320 del 20 settembre 2005 con la quale lo scrivente ha assolto l'adempimento previsto dalla legge n. 241/1990;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 16 novembre 2005;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Miccoli Giuseppe;

Decreta:

Il dott. Flavio Falconieri residente in Brindisi con studio in via Osanna, n. 16 è nominato liquidatore della cooperativa «Lavoro e Servizi - Cooperativa sociale» con sede in San Pancrazio Salentino, via Cialdini n. 98, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Miccoli Giuseppe, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 19 ottobre 2004.

Brindisi, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00832

DECRETO 18 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro, istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 76, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003;

Visto il decreto direttoriale n. 2120 del 6 aprile 2005 con il quale è stata costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro;

Vista la nota n. 0018434 del 5 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. di Catanzaro designa, quale membro effettivo il sig. Nicola Flauti - ispettore di vigilanza - e quale membro supplente il sig. Giuseppe Corapi - ispettore di vigilanza - in sostituzione del membro effettivo sig. Agazio Samà e del membro supplente sig. Filippo Catizone;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei membri di cui sopra;

Decreta:

I sigg. Nicola Flauti e Giuseppe Corapi sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

06A00937

DECRETO 18 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora direzione provinciale del lavoro) n. 512 dell'8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta Commissione nel quale veniva nominato membro effettivo il rag. Gioacchino De Angelis in rappresentanza della Confindustria di Macerata;

Vista la nota prot. SRS/24-7 del 12 gennaio 2006 con la quale la Confindustria di Macerata ha provveduto a designare la dott.ssa Elisabetta Cristallini quale membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in sostituzione del rag. Gioacchino De Angelis dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elisabetta Cristallini nata a Macerata il 18 dicembre 1969 e residente a Macerata in via Cassiano da Fabriano n. 34, è nominata membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della Confindustria di Macerata in sostituzione del rag. Gioacchino De Angelis.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FORMENTINI

06A00938

DECRETO 20 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Rimini, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto n. 5/2003 del 4 novembre 2003 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione del Comitato provinciale di Rimini dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Viste le dimissioni da componente del Comitato provinciale INPS di Rimini presentate in data 17 gennaio 2006 dal sig. Walter Bevitori;

Vista la nota del 19 gennaio 2006 con la quale la UIL di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente del Comitato nella persona del sig. Claudio Marches;

Nomina:

Il sig. Claudio Marches in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel Comitato provinciale INPS di Rimini, in sostituzione del sig. Walter Bevitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

06A00949

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 2005.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge del 30 novembre 1998, n. 413, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge del 1º agosto 2002, n. 166, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante «legge quadro in materia di lavori pubblici» che all'art. 14 reca disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d)*;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004;

Visto l'art. 60, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'Autorità portuale di Manfredonia;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge 109 del 1994 ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvate da questo Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato da questo Ministero il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36 nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle aziende speciali al porto, dell'importo rispettivamente di € 11.400.000,00; e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il porto di Manfredonia;

Considerata che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle autorità portuali, si può procedere alla integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma delle autorità portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime autorità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche;

Considerato che dopo l'approvazione e pubblicazione del programma alcune autorità portuali hanno rappresentato esigenze integrative ed obiettive per ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Che, pertanto, per la rilevanza delle modifiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 7329 del 21 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2005, registro n. 1, foglio n. 237, elenco 56, sono state individuate obiettive motivazioni che possono essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, apportando modifiche al programma approvato, secondo le obiettive motivazioni individuate;

Che le motivazioni sopraindicate, in linea generale, sono riconducibili alle obiettive motivazioni ambientali sopravvenute, a individuazioni di nuove priorità per problematiche di cantierabilità dei progetti per difficoltà sopravvenute nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area, nonché in conseguenza di contenziosi in corso;

Che ulteriore motivazione obiettiva è costituita dal lungo tempo occorso per il perfezionamento del decreto di approvazione del riparto dei fondi in argomento, previsti dalla citata legge 2 giugno 2002, n. 166, art. 36, durante il quale alcuni interventi programmati sono stati finanziati, per l'urgenza, con ulteriori fondi disponibili;

Che ulteriori richieste di modifica degli interventi programmati, sono state ora rappresentate dalle autorità portuali di Ravenna, Salerno, Genova, Civitavecchia e Livorno per le quali costituiscono motivazioni obiettive di modifica ed integrazione del programma individuazioni da parte delle autorità portuali di nuove priorità sulla base anche delle esigenze del mercato, recepite nelle proprie strategie e quindi nelle programmazioni triennali;

Che gran parte delle richieste pervenute dalle autorità portuali citate riguarda comunque una più esatta quantificazione degli interventi già programmati;

Considerato che l'Autorità portuale di Ravenna ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto gli interventi quali: «Approfondimento del canale Piombone» di € 9.600.000,00 per sopravvenuti vincoli ambientali si è reso necessario un incremento delle opere da effettuare; «Approfondimento canale Candiano» di € 23.520.000,00 ed «Acquisto aree per piazzali operativi» di € 11.080.000,00 sono stati realizzati per l'urgenza con fondi ordinari stanziati da questa amministrazione e con il rifinanziamento della legge n. 413/1998 di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2001; a seguito di puntuali approfondimenti tecnici e di un'ulteriore ricognizione degli interventi già programmati è stato rimodulato l'intervento di «Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli» di € 19.800.005,00;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Ravenna ha rappresentato la necessità di rimodulazione degli altri interventi già programmati, con denominazione più puntuale, definendo così la propria programmazione:

Approfondimento del canale Piombone:

1° lotto: sistemazione funzionale del canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.;

2° lotto: risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale.

Importo complessivo di € 31.500.000,00.

Realizzazione nuove banchine nella penisola Trattaroli di € 9.000.000,00;

Rifacimento protezione di sponda a porto Corsini di € 10.050.000,00;

Realizzazione nuovo ponte mobile sul canale Candiano di € 8.400.000,00;

Riqualificazione waterfront:

completamento banchine a Marina di Ravenna;

opere di urbanizzazione di porto Corsini;

sistemazione aree demaniali.

Importo complessivo di € 5.050.005,00;

Considerato che l'Autorità portuale di Salerno ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, a seguito del lungo tempo occorso per il perfezionamento del decreto di approvazione del riparto dei fondi in argomento, con puntuali approfondimenti tecnici e un'ulteriore ricognizione degli interventi già programmati, eliminando l'intervento di «Adeguamento e potenziamento impianti idrico ed antincendio» di € 3.284.665,88;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Salerno ha rappresentato la necessità di rimodulazione degli altri interventi già programmati, con denominazione più puntuale, definendo così la propria programmazione:

banchina scalo crocieristico molo di levante di € 29.199.468,47;

allargamento molo 3 gennaio di € 3.941.928,24;

consolidamento cigli banchina di € 15.475.718,29;

Considerato che l'Autorità portuale di Genova ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto gli interventi quali: «Distretto industriale di Levante - nuova darsena nautica» ed «Opere edili per insediamenti industriali» sono stati finanziati, per l'urgenza, con fondi ordinari stanziati da questa amministrazione; «Allargamento terrapieno aeroportuale con pavimentazioni relative» è in corso approfondimento in relazione al Piano regolatore portuale da operarsi d'intesa con le istituzioni locali, dovendosi preventivamente verificare eventuali nuove sistemazioni e configurazioni dell'aeroporto nel quadro del più generale disegno di sviluppo del porto e del waterfront cittadino; «Ampliamento terminal crociere Ponte dei Mille», è stata rinviata «in relazione agli andamenti dello specifico traffico dovendosi destinare maggiori risorse per lo sviluppo a comparti di attività portuale maggiormente interessanti da un trend positivo anche in termini di miglioramento occupazionale e sviluppi diretti e indotti»;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Genova ha rappresentato la necessità di sostituzione dei citati interventi, richiedendo altresì la rimodulazione di altri interventi già programmati, definendo così la propria programmazione:

terminal Rinfuse - ampliamento testata ponte Rubattino di € 5.600.000,00;

riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio ponte Eritrea/ponte Libia di € 12.600.000,00;

adeguamento imboccatura porto lato ponente di € 3.000.000,00;

recupero funzionale banchina molo Giano di € 8.000.000,00;

nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi di € 9.000.000,00;

Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5 di € 6.000.000,00;

riempimento calata Concenter di € 14.800.000,00;

potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio: pontile OARN e banchina su bacino n. 5, delocalizzazioni da molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali di € 50.000.000,00;

riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - II lotto di € 39.000.000,00;

Considerato che l'Autorità portuale di Civitavecchia ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in virtù della necessità di detta Autorità portuale di dover procedere ad una diversa programmazione temporale degli interventi per l'avvio, il mantenimento e l'ampliamento di ulteriori traffici quali quelli relativi al terminal Containers su cui si è focalizzata la richiesta degli operatori del settore, nonché per la sostituzione di alcune opere finanziate, per l'urgenza, con altri fondi, anche ordinari di questa amministrazione, richiedendo altresì la rimodulazione finanziaria di altri interventi già programmati;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Civitavecchia ha rappresentato la necessità di integrazione e sostituzione degli interventi già inseriti nel programma, quali:

completamento terminal container di € 29.712.634,91;

banchina n. 3 e riqualificazione delle banchine del bacino storico di € 12.209.322,00;

completamento banchina commerciale di € 20.030.502,06;

completamento terminal crocieristico di € 27.000.000,00;

sede del Commissariato Polizia di frontiera di € 8.640.000,00;

intervento di dragaggio del bacino portuale di € 7.274.736,28;

collegamento tra il molo Vespucci e l'antemurale Colombo di € 10.952.373,60;

lavori suppletivi terminal container di € 10.800.000,00;

proponendo le seguenti opere:

completamento funzionale terminal container di € 19.021.455,01;

riqualificazione bacino Storico 6/7 di € 4.129.872,54;

sede del Commissariato Polizia di frontiere di € 8.514.450,37;

acquisto aree di € 7.771.700,97;

manutenzione stradale di € 4.818.189,31;

sviluppo del sistema informatico 1° lotto di € 1.238.942,11;

sviluppo del sistema informatico completamento di € 8.397.436,53;

terminal container 1° lotto di € 72.727.522,01;

Considerato che l'Autorità portuale di Livorno ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto gli interventi quali: «Interventi di viabilità portuale» è stata realizzata per l'urgenza con fondi per la manutenzione straordinaria erogati da questa amministrazione; «LI A 670 - Interventi di recupero e consolidamento della diga Curvilinea», «Ripristino difese di sponda darsena Calafati - Opere a completamento a radice del molo Italia e della calata Alto Fondale» e «Interventi di messa in sicurezza e consolidamento banchina Darsena n. 1» non risultano cantierabili a breve termine, per i tempi tecnici necessari al perfezionamento e conclusione delle procedure amministrative ed interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, in cui queste opere ricadono, in quanto insistenti all'interno della perimetrazione definita dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni; «Interventi di messa in sicurezza e manutenzione dei fossi Demaniali cittadini» è sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il patrimonio storico, «Porto Capraia - Ampliamento di banchina per attracco navi traghetto» è in corso la procedura VIA nazionale, «Costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria» occorre il perfezionamento da parte dell'amministrazione comunale dello strumento di pianificazione urbanistica, e pertanto per tali interventi non essendo ancora stati perfezionati gli atti autorizzativi ed approvativi l'Autorità portuale ha ritenuto di riprogrammare e destinare le risorse disponibili per altri interventi, ivi compresi acquisti di aree, proprie per le finalità delle autostrade del Mare, così come previsto nel decreto ministeriale 3 giugno 2004;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Livorno ha rappresentato la necessità di sostituzione dei citati interventi, richiedendo altresì la rimodulazione di altri interventi già programmati, definendo così la propria programmazione:

spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del canale d'accesso di € 10.350.000,00;

riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali di € 8.850.000,00;

lavori di ricostruzione della banchina di ponente del canale industriale di € 1.670.646,00;

costruzione denti di attracco navi Ro Ro in darsena n. 1 di € 6.664.200,00;

interventi di consolidamento e riprofilamento banchine portuali (area Mediceo e Darsena Nuova) di € 7.031.880,00;

adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali di € 2.757.600,00;

completamento acquisto area R.F.I. di € 16.516.000,00;

darsena Morosini (riqualificazione tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo) di € 20.406.240,00;

costruzione taccate per nuovo bacino galleggiante di € 2.010.750,00;

intervento di manutenzione straordinaria bacino Grande/vie di corsa di scorrimento gru/rampa di accesso Bacino Grande di € 6.204.600,00;

prolungamento molo Elba di € 4.825.800,00;

sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn. di € 2.206.080,00;

realizzazione nuova banchina sporgente lato sud molo Mediceo di € 5.239.440,00;

costruzione nuova palazzina uffici e servizi di € 2.389.920,00;

costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellina di € 5.745.000,00;

acquisto area CPL (area Seal) di € 8.687.589,00;

lavori di escavo del porto di Livorno di € 5.664,260,00;

Ritenuto che in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle citate Autorità portuali di Ravenna, Salerno, Civitavecchia, Genova e Livorno, previa corrispondenza con quest'ultime amministrazioni che hanno fornito chiarimenti ed hanno proceduto alle opportune rielaborazioni, di cui gran parte riguarda comunque una più esatta quantificazione degli interventi già programmati, è possibile ora procedere alla variazione del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette Autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle Autorità portuali di Ravenna, Salerno, Genova, Civitavecchia e di Livorno sono approvate le seguenti variazioni ed integrazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato da questo Ministero con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28 da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come di seguito indicate, riportate anche nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati:

Autorità portuale di Ravenna:

in sostituzione e rimodulazione degli interventi programmati:

approfondimento del canale Piombone di € 9.600.000,00;

approfondimento del canale Candiano di € 23.520.000,00;

acquisto aree per piazzali operativi di € 11.080.000,00;

realizzazione nuova banchina nella penisola Trattaroli di € 19.800.000,00;

sono approvati i seguenti interventi, sia in sostituzione che a rimodulazione degli interventi programmati:

approfondimento del canale Piombone:

1° lotto - sistemazione funzionale del canale Piombone in prima attuazione al Piano regolatore portuale;

2° lotto - risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale.

Importo complessivo di € 31.500.000,00.

Realizzazione nuove banchine nella penisola Trattaroli di € 9.000.000,00;

rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini di € 10.050.000,00;

realizzazione nuovo ponte mobile sul canale Candiano di € 8.400.000,00;

riqualificazione waterfront:

completamento banchine a Marina di Ravenna

opere di urbanizzazione di porto Corsini

sistemazione aree demaniali

Importo complessivo di € 5.050.005,00.

Autorità portuale di Salerno:

in sostituzione e rimodulazione degli interventi programmati:

prolungamento molo di levante di € 6.703.026,24;

adeguamento e potenziamento impianti idrico ed antincendio di € 3.284.665,88;

allargamento molo 3 gennaio di € 12.600.000,00;

consolidamento piazzali e banchine, ripristino pavimentazione - fasi 1 e 2 di € 26.029.427,71;

sono approvati i seguenti interventi, sia in sostituzione che a rimodulazione degli interventi programmati:

banchina scalo crocieristico molo di levante di € 29.199.468,47;

allargamento molo 3 gennaio di € 3.941.928,24;

consolidamento cigli banchina di € 15.475.718,29.

Autorità portuale di Genova:

in sostituzione e rimodulazione degli interventi programmati:

terminal Rinfuse - ampliamento testata ponte Rubattino di € 6.600.000,00;

riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio ponte Eritrea/ponte Libia di € 12.600.000,00;

distretto industriale di Levante - Nuova darsena nautica di € 26.400.000,00;

opere edili per insediamento industriale di € 3.600.000,00;

adeguamento imboccatura porto lato ponente di € 3.000.000,00;

allargamento terrapieno aeroportuale pavimentazioni relative di € 46.600.000,00;

ampliamento terminal crociere ponte dei Mille di € 14.400.000,00;

recupero funzionale banchina Molo Giano di € 13.200.000,00;

nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi di € 7.200.000,00;

Voltri - banchinamento levante 6° modulo di € 14.400.000,00;

sono approvati i seguenti interventi, sia in sostituzione che a rimodulazione degli interventi programmati:

terminal Rinfuse - ampliamento testata ponte Rubattino di € 5.600.000,00;

riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio ponte Eritrea/ponte Libia di € 12.600.000,00;

adeguamento imboccatura porto lato ponente di € 3.000.000,00;

recupero funzionale banchina molo Giano di € 8.000.000,00;

nuovo banchinamento di ponente ponte Parodi di € 9.000.000,00;

Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5 di € 6.000.000,00;

riempimento calata Concenter di € 14.800.000,00;

potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio: pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali di € 50.000.000,00;

riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - II lotto di € 39.000.000,00.

Autorità portuale di Civitavecchia:

in sostituzione e rimodulazione degli interventi programmati:

completamento terminal container di € 29.712.634, 91;

banchina n. 3 e riqualificazione delle banchine del bacino storico di € 12.209.322,00;

completamento banchina commerciale di € 20.030.502,06;

completamento terminal crocieristico di € 27.000.000,00;

sede del commissariato Polizia di frontiera di € 8.640.000,00;

intervento di dragaggio del bacino portuale di € 7.274.736,28;

collegamento tra il molo Vespucci e l'antemurale Colombo di € 10.952.373,60;

lavori suppletivi terminal Container di € 10.800.000,00;

sono approvati i seguenti interventi, sia in sostituzione che a rimodulazione degli interventi programmati:

completamento funzionale terminal container di € 19.021.455,01;

riqualificazione bacino storico 6/7 di € 4.129.872,54;

sede del Commissariato Polizia di frontiere di € 8.514.450,37;

acquisto aree di € 7.771.700,97;

manutenzione stradale di € 4.818.189,31;

sviluppo del sistema informatico 1° lotto di € 1.238.942,11;

sviluppo del sistema informatico completamento di € 8.397.436,53;

terminal Container 1° lotto di € 72.727.522,01.

Autorità portuale di Livorno:

in sostituzione e rimodulazione degli interventi programmati:

spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del canale d'accesso di € 15.480.000,00:

LI A 670 - Interventi di recupero e consolidamento della diga curvilinea di € 5.400.000,00;

riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali di € 6.600.000,00;

ripristino difesa di sponda darsena Calafati - Opera a completamento a radice del molo Italia e della Calata Alto fondale di € 6.840.000,00;

interventi di messa in sicurezza e manutenzione dei fossi demaniali cittadini di € 4.320.000,00;

lavori di ricostruzione della banchina di ponente del canale industriale di € 2.280.000,00;

interventi viabilità portuale di € 1.800.000,00;

costruzione denti di attracco navi Ro Ro in darsena n. 1 di € 8.400.000,00;

porto di Capraia - ampliamento di banchina per attracco navi traghetto di € 6.600.000,00;

interventi di consolidamento e riprofilamento banchine portuali (area Mediceo e Darsena Nuova) di € 6.120.000,00;

adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali di € 2.400.000,00;

completamento acquisto area R.F.I. di € 7.200.000,00;

darsena Morosini di € 17.760.000,00;

costruzione taccate per nuovo bacino galleggiante di € 2.100.000,00;

intervento di manutenzione straordinaria/vie di corsa di scorrimento gru bacino Grande di € 5.400.000,00;

prolungamento molo Elba di € 4.200.000,00;

sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn. di € 1.920.000,00;

realizzazione nuova banchina sporgente lato sud molo Mediceo di € 4.560.000,00;

costruzione nuova palazzina uffici e servizi di € 2.080.000,00;

interventi di messa in sicurezza e consolidamento banchina Darsena n. 1 di € 3.360.000,00;

costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria di € 2.400.000,00;

sono approvati i seguenti interventi, sia in sostituzione che a rimodulazione degli interventi programmati:

spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del canale d'accesso di € 10.350.000,00;

riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali di € 8.850.000,00;

lavori di ricostruzione della banchina di ponente del canale industriale di € 1.670.646,00;

costruzione denti di attracco navi Ro Ro in darsena n. 1 di € 6.664.200,00;

interventi di consolidamento e riprofilamento banchine portuali (area Mediceo e Darsena Nuova) di € 7.031.880,00;

adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali di € 2.757.600,00;

Completamento acquisto area R.F.I. di € 16.516.000,00;

darsena Morosini (riqualificazione tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo) di € 20.406.240,00;

costruzione taccate per nuovo bacino galleggiante di € 2.010.750,00;

intervento di manutenzione straordinaria Bacino Grande/vie di corsa di scorrimento gru/rampa di accesso Bacino Grande di € 6.204.600,00;

prolungamento molo Elba di € 4.825.800,00;

sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn. di € 2.206.080,00;

realizzazione nuova banchina sporgente lato sud molo Mediceo di € 5.239.440,00;

costruzione nuova palazzina uffici e servizi di € 2.389.920,00;

costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellina di € 5.745.000,00;

acquisto area CPL (area Seal) di € 8.687.589,00;

lavori di escavo del porto di Livorno di € 5.664.260,00.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 aprile 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 88

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI
LEGGE 1/08/2002 N. 166 ART. 6

C. ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
011042002	**ANCONA**	4	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 5.340.000,00
011042002	**ANCONA**	4	Lavori di 3ª fase delle opere a mare -Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 21.720.000,00
011042002	**ANCONA**	4	Completamento seconda fase opere a mare	€ 16.226.294,72
011042002	**ANCONA**	4	Completamento 4ª fase opere a mare	€ 844.230,28
011042002	**ANCONA**	4	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00
019082084	**AUGUSTA**	4	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00
019082084	**AUGUSTA**	4	Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00
019082084	**AUGUSTA**	4	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00
016072006	**BARI**	4	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00
016074001	**BRINDISI**	4	Interventi di valorizzazione di beni demaniali nel porto di Brindisi (2°accordo di programma con la Marina Militare)	€ 5.000.000,00
016074001	**BRINDISI**	4	Lavori di banchinamento e dragaggio in zona Capobianco per spostamento depositi nafta Marina Militare dal Seno di Levante	€ 25.207.200,00
016074001	**BRINDISI**	4	Porto Interno - Seno di Levante - Banchine area POI - Miglioramento ed ampliamento accosti	€ 15.250.800,00
020092009	**CAGLIARI**	4	Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo	€ 9.106.610,00
020092009	**CAGLIARI**	4	Realizzazione Darsena Pescherecci	€ 7.000.000,00
019087015	**CATANIA**	4	Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	€ 600.000,00
019087015	**CATANIA**	4	Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	€ 6.000.000,00
019087015	**CATANIA**	4	Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	€ 6.000.000,00
019087015	**CATANIA**	4	Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo	€ 12.600.000,00
019087015	**CATANIA**	4	Realizzazione di una Stazione marittima	€ 9.600.000,00
019087015	**CATANIA**	4	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 4.000.000,00
019087015	**CATANIA**	4	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 13.489.436,46
005027008	**CHIOGGIA**	4	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00

C. ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
012058032	**Civitavecchia**	4	Completamento funzionale terminal container	€ 19.021.455,01
012058032	**Civitavecchia**	4	Riqualificaizone Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54
012058032	**Civitavecchia**	4	Acquisto aree	€ 7.771.700,97
012058032	**Civitavecchia**	4	Manutenzione stradale	€ 4.818.189 31
012058032	**Civitavecchia**	4	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37
012058032	**Civitavecchia**	4	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 1.258.942,11
012058032	**Civitavecchia**	4	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 8.397.436,53
012058032	**Civitavecchia**	4	Terminal contaners 1° lotto	€ 72.727.522,01
007010025	**GENOVA**	4	Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino	€ 5.600.000,00
007010025	**GENOVA**	4	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00
007010025	**GENOVA**	4	Riempimento Calata concenter	€ 14.800.000,00
007010025	**GENOVA**	4	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuov spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 50.000.000,00
007010025	**GENOVA**	4	Adeguamento imboccatura porto lato ponente	€ 3.000.000,00
007010025	**GENOVA**	4	Riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - secondo lotto	€ 39.000.000 00
007010025	**GENOVA**	4	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 8.000.000,00
007010025	**GENOVA**	4	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 9.000.000,00
007010025	**GENOVA**	4	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5	€ 6.000.000,00
018080038	**GIOIA TAURO**	4	Adeguamento attuale imboccatura portuale e bacino d'espansione	€ 15.411.021,60
018080038	**GIOIA TAURO**	4	Piazzale retrostante banchina alti fondali	€ 6.000.000,00
018080038	**GIOIA TAURO**	4	Escavo del canale e del bacino di espansione e rifluimento a manutenzione del litorale	€ 4.320.000,00
018080038	**GIOIA TAURO**	4	Lavori di ampliamento del canale portuale nel tratto compreso tra l'imboccatura e gli scivoli Ro-Ro	€ 20.880.000,00
018080038	**GIOIA TAURO**	4	Ampliamento bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale e dragaggio fondali	€ 40.800.000,00
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549 370,69
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00
007011001	**LA SPEZIA**	4	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.607,29
007011001	**LA SPEZIA**	4	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00
007011001	**LA SPEZIA**	4	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00
007011001	**LA SPEZIA**	4	Realizzazione piazzale e banchina Calafetto	€ 17.382.320,00
009049009	**LIVORNO**	4	Spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del Canale d'accesso	€ 10.350.000,00
009049009	**LIVORNO**	4	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00
009049009	**LIVORNO**	4	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente del Canale Industriale	€ 1.670.646,00
009049009	**LIVORNO**	4	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 6.664.200,00
009049009	**LIVORNO**	4	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00
009049009	**LIVORNO**	4	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00
009049009	**LIVORNO**	4	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00
009049009	**LIVORNO**	4	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00
009049009	**LIVORNO**	4	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00
009049009	**LIVORNO**	4	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00
009049009	**LIVORNO**	4	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00
009049009	**LIVORNO**	4	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00
009049009	**LIVORNO**	4	Realizzazione nuova banchina sporgente sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00
009049009	**LIVORNO**	4	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00
009049009	**LIVORNO**	4	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00
009049009	**LIVORNO**	4	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 5.664.260,00

C. ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
009049009	LIVORNO	4	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00
016071029	Manfredonia	4	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Completamento banchina Buscaioli	€ 5.000.000,00
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 8.000.000,00
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00
019083048	MESSINA	4	Completamento molo sottoflutto nel porto di Milazzo	€ 11.156.400,00
019083048	MESSINA	4	Miglioramento collegamento viario Porto Milazzo - Autostrada	€ 12.396.000,00
019083048	MESSINA	4	Manufatti servizi portuali Milazzo	€ 10.200.000,00
019083048	MESSINA	4	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 13.851.600,00
019083048	MESSINA	4	Stazione Marittima porto di Messina	€ 12.396.000,00
006031012	Monfalcone	4	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00
015063049	NAPOLI	4	Molo Carmine - Lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 15.480.000,00
015063049	NAPOLI	4	Lavori di prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo Terminal Contenitori di levante	€ 36.192.000,00
015063049	NAPOLI	4	Lavori per la sistemazione banchina Piliero	€ 4.475.629,55
015063049	NAPOLI	4	Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica	€ 42.684.000,00
020090047	OLBIA	4	Escavo del canale di accesso del porto	€ 26.400.000,00
019082053	PALERMO	4	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€ 6.493.706,40
019082053	PALERMO	4	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 3.600.000,00
019082053	PALERMO	4	Completamento bacino di carenaggio	€ 24.000.000,00
009049012	PIOMBINO	4	Banchinamento - Variante 2 - Fase 2	€ 45.600.000,00
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 1.860.000,00
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 5.577.000,00

C. ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 1.860.000,00
008039014	RAVENNA	4	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 31.500.000,00
008039014	RAVENNA	4	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 10.050.000,00
008039014		4	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 8.400.000,00
008039014	RAVENNA	4	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 5.050.005,00
008039014	RAVENNA	4	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.000.000,00
015065116	SALERNO	4	Banchina scalo crocieristico molo di levante	€ 29.199.463,47
015065116	SALERNO	4	Allargamento molo 3 gennaio	€ 3.941.928,24
015065116	SALERNO	4	Consolidamento cigli banchina	€ 15.475.718,29
007009056	SAVONA	4	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 709.465,00
007009056	SAVONA	4	Progettazione preliminare della piattaforma multipurpose	€ 2.580.765,00
007009056	SAVONA	4	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00
007009056	SAVONA	4	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00
007009056	SAVONA	4	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 12.256.195,00
007009056	SAVONA	4	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00
007009056	SAVONA	4	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00
016073027	TARANTO	4	Ampliamento IV° sporgente	€ 32.960.240,17
006032006	TRIESTE	4	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00
006032006	TRIESTE	4	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00
05027042	VENEZIA	4	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio - ristrutturazioni	€ 12.000.000,00
05027042	VENEZIA	4	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio - nuove costruzioni	€ 45.600.000,00
05027042	VENEZIA	4	Lavori infrastrutturali per la costruzione di due nuovi accosti per navi RO RO in ampliamento della banchina Piave	€ 3.540.000,00
			TOTALE	**€ 1.425.900.000,00**

06A00935

DECRETO 17 gennaio 2006.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Stazione di revisione «Punto Nave Marine Service S.r.l.», in Ortona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione «Punto Nave Marine Service S.r.l.», con sede in Ortona (Chieti), via Cervana s.n.;

Vista l'istanza in data 29 settembre 2005 della succitata stazione di revisione, intesa ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'amministrazione a seguito di cambio di sede;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Pescara con verbale in data 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione «Punto Nave Marine Service S.r.l.», con sede in Ortona (Chieti), Zona artigianale - Contrada Casone, s.n.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Pescara.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il comandante generale: DASSATTI

06A00932

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, con sede Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 58 dell'11 marzo 2005;

Vista la nota protocollo n. 65973 del 31 ottobre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 21 dicembre 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2005.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00861

DECRETO 13 gennaio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio di Roccaverano, con sede in Roccaverano (Asti), via Roma n. 8, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64914 del 12 settembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha

chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del formaggio di Roccaverano, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», che recepisce le modifiche richieste Consorzio per la tutela del formaggio di Roccaverano e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO ROBIOLA DI ROCCAVERANO — DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP).

La denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» è riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e marchiato nella zona di produzione e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La DOP «Robiola di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra 10 e 13 cm, con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.

Questi parametri sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.

La Robiola di Roccaverano si produce per l'intero arco dell'anno, è un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, affinatura o stagionatura.

Le caratteristiche sensoriali del formaggio «Robiola di Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in:

Prodotto fresco:

Crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente.

Aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino.

Pasta: di colore bianco latte.

Struttura: cremosa, morbida.

Sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo.

Prodotto affinato o stagionato:

Crosta: presenta una fioritura naturale di muffe.

Aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia.

Pasta: di colore bianco latte.

Struttura: morbida e leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, può essere cremosa nel sottocrosta.

Sapore e aroma: saporito.

Prodotto secco:

Crosta: secca e dura.

Aspetto esteriore: paglierino o rossiccia.

Pasta: di colore crema e/o giallo.

Struttura: compatta.

Sapore e aroma: fortemente saporito.

Nella Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della stagionatura.

I parametri di riferimento per la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:

grasso: minimo 40% sul secco;

sostanze proteiche: minimo 34% sul secco;

ceneri: minimo 3% sulla materia secca.

Per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in misura minima del 50% con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50%, proveniente da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore.

L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1º marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.

L'alimentazione delle vacche può essere costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore all'80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio. Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati.

È vietato l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.

Durante tutte le fasi di lavorazione non è consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari.

Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione (lattoinnesti e/o sieroinnesti), è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura compresa tra i 18 ^{0}C e i 24 ^{0}C e viene lasciato a riposo, alla stessa temperatura, per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in appositi stampi forati muniti di fondo. Prima della formatura può essere effettuato uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama fine. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.

La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori (stagionatori). A partire dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentito l'uso di vegetali aromatizzanti. La Robiola di Roccaverano è considerata stagionata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi. La Robiola di Roccaverano è considerata secca quando ha raggiunto una maturazione di almeno trenta giorni dalla messa negli stampi.

All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato, a sigillo della confezione, il logo comunitario adesivo. Il logo della denominazione è costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del Comune di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo comunitario viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di marchiatura: su sfondo ocra per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto.

Solo a seguito di tale marchiatura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta «Robiola di Roccaverano».

Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e marchiata. Qualora il formaggio «Robiola di Roccaverano» venga trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento della maturazione, deve essere accompagnato da un documento riportante:

il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto;

la dicitura «Robiola di Roccaverano»;

il numero dei rispettivi loghi comunitari nonché l'indicazione della loro numerazione progressiva.

I prodotti ottenuti dall'elaborazione del prodotto a denominazione sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di raggiungimento dei termini di maturazione previsti, il confezionamento e la marchiatura comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Provincia di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime.

Provincia di Alessandria: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.

06A00889

DECRETO 17 gennaio 2006.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Provolone del Monaco», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 11 luglio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Provolone del Monaco», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, con sede in Vico Equense (Napoli), via D. Caccioppoli n. 25, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto «IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Provolone del Monaco», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 3 febbraio 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Provolone del Monaco», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certifica-

zione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale dell'11 luglio 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Provolone del Monaco» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Provolone del Monaco» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Provolone del Monaco» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00887

DECRETO 17 gennaio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «CE.C.AM. S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90, della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003, con il quale si autorizza il laboratorio «CE.C.AM. S.r.l.», ubicato in Lucera (Foggia), via S.S. Troiana 546 km 8,000 a rilasciare per l'intero territorio nazionale, i certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 gennaio 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «CE.C.AM. S.r.l.», ubicato in Lucera (Foggia), via S.S. Troiana 546, km 8,000, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 gennaio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità Totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità Volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido Salicilico	Reg. CEE 2676/90 allegato 14 § 7.3.1
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22
Alcalinità delle ceneri (10-45meq/lit)	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Alcool Metilico	Annexe A41 § 3 OIV 6/1990
Anidride Solforosa Libera	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 § 5.2
Anidride Solforosa libera e totale (0-2500mg/lit)	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 §2.1.1
Anidride Solforosa Totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 § 5.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri - verifica del limite legale CE o "del limite di salatura" (>di 0,5g/l)	MI 04 2004 rev. 0 (ex metodo ufficiale del M.A.F. 1965 - § 36 a)
Cloruri (0,10-1,5g/l)	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Densità relativa e Massa volumica a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Esame organolettico	D.M. MAF 12/3/1986 All. I - GURI 14/7/86 n. 161
Estratto Secco Netto, non riduttore (15,00-45,00g/l)	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 § 1 e allegato 5 + Comunicazione MIPAF del 12/03/03
Estratto Secco Totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Saggio di stabilità e di tenuta all'aria	D.M. MAF 12/3/1986 All. III - GURI 14/7/86 n. 161
Solfati - metodo rapido (verifica del limite legale CE) (da < di 0,7 a > di 2,0 g/l)	Reg. CEE 2676/90 allegato 12 § 3
Solfati (come K2SO4) (0,10-2,5g/l)	Reg. CEE 2676/90 allegato 12 §2
Somma degli zuccheri Glucosio + Fruttosio	MI 02 2004 rev. 3
Tenore zuccherino mediante Rifrattometria	Reg. CEE 2676 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 128/2004 allegato 4-bis
Titolo Alcolometrico volumico Totale o Complessivo (9,00-17,00%vol/vol)	Reg. CE 128/04 allegato 4-bis e 272/90 + Reg. CE 2676/90 allegato 5, § 3.2, § 4 + rif. al allegato II del Reg. CE 1493/99 e allegato 2 DPR 162/65 GU 23/3/1965
Zuccheri riduttori	MI 01 2004 rev. 5
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 § 3.2 e § 4

06A00888

DECRETO 18 gennaio 2006.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 10 ottobre 2005, al «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 243 del 18 ottobre 2005, con il quale al Laboratorio di Alcamo dell'Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 28 ottobre 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con nota del 29 dicembre 2005 il predetto laboratorio ha comunicato che a causa del trasferimento della propria attività in altri locali, l'accreditamento in scadenza il 26 febbraio 2006, sarà rinnovato alla ripresa dell'attività operativa;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto del 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 243 del 18 ottobre 2005, con il quale il Laboratorio di Alcamo dell'Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dal 26 febbraio 2006, data di scadenza dell'accreditamento da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00906

DECRETO 18 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 20 febbraio 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento

della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00907

DECRETO 18 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 20 febbraio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo O.C.P.A. Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), Località Bonassai, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00908

DECRETO 18 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 3 luglio 2001, è stata prorogata fino al 2 febbraio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo numero 62146;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), Località Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00909

DECRETO 18 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata fino al 24 febbraio 2006;

Considerato che l'Associazione culturale cultori della nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00910

DECRETO 18 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 21 febbraio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61132;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in Napoli, via G. Porzio Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1º luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 29 ottobre 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: La Torre

06A00911

DECRETO 18 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 1º luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 21 febbraio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1º luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: La Torre

06A00912

DECRETO 18 gennaio 2006.

Iscrizione di varietà di trifoglio bianco, colza e soia nel registro dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registi di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 22 febbraio 2005 e 12 aprile 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerate le proposte di nuove denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Trifoglio bianco

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
009323	Maxima	C.R.A. – Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere - Lodi

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
008903	**CS72021**		Caussade Semences – F
008905	Nordi CS	00	Caussade Semences - F

Soia

Codice SIAN	*Varietà*	*Gruppo*	*Responsabile conservazione in purezza*
008767	Kaiko	I	Monsanto Technology LLC – USA e Monsanto Agricoltura Italia - Lodi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A00963

DECRETO 23 gennaio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Analisi Control Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 80 del 5 aprile 2002, con il quale si autorizza il laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, a rilasciare per l'intero territorio nazionale, i certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 gennaio 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, per l'intero territorio nazionale anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanzione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Densità	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Grado alcolico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

06A00922

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione delle proposte della Commissione FIRB relative ad Accordi internazionali, a programmi strategici ed alla rete di bioinformatica (seduta del 15 dicembre 2005). (Decreto n. 3302/Ric).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 623 del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto prot. 378 del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per € 30.000.000,00 al finanziamento dei progetti di cooperazione scientifica e tecnologica recepiti negli accordi Italia-Usa, Italia-Israele, Italia-Giappone, nonché in quelli riguardanti la cooperazione Italia-Paesi Mediterranei extra Unione europea e di avere destinato, altresì, risorse per € 43.000.000,00 al finanziamento di proposte progettuali riguardanti l'avviamento dei programmi relativi alle piattaforme tecnologiche;

Visto altresì, che con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, sono state destinate risorse per € 10.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;

Visto il decreto direttoriale di impegno prot. n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 con il quale sono stati impegnati € 29.700.000,00 per gli accordi internazionali ed € 42.570.000,00 per i progetti riguardanti le piattaforme tecnologiche (detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005, con il quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 9.900.000,00 per progetti di ricerca (detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto l'avviso del 6 maggio 2005, relativo alla presentazione di proposte progettuali inerenti agli accordi con istituzioni scientifiche statunitensi ed israeliane;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1050/Ric. del 17 maggio 2005, con il quale, ai sensi del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 ed in coerenza con le «Linee Guida per la Politica Scientifica e Tecnologica del Governo», è stato emanato un bando, relativo a progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale con una copertura finanziaria di € 9.900.000,00;

Visti gli accordi stipulati con istituzioni statunitensi ed israeliane;

Vista la proposta progettuale ITALBIONET relativa all'attuazione della rete di Bioinformatica;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale prot. n. 1050/Ric. del 17 maggio 2005;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto del citato avviso del 6 maggio 2005;

Tenuto conto dei pareri positivi espressi dalla Commissione nella seduta del 15 dicembre 2005, in merito alla finanziabilità dei progetti di cooperazione scientifica relativi agli accordi sopra citati, della proposta progettuale ITALBIONET (con talune prescrizioni da osservare in sede di rimodulazione) nonché dei quattro progetti di ricerca afferenti al decreto direttoriale Prot. n. 1050/Ric. del 17.5.2005 (Bando FIRB 2005);

Decreta:

Articolo unico

1. Tutte le proposte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale Prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espresse nella seduta del 15 dicembre 2005 e che, in allegato, formano parte integrante del presente decreto, sono approvate.

2. Con successivi provvedimenti, previa acquisizione delle rimodulazioni dei progetti approvati nell'ambito dei costi ritenuti congrui, si procederà, ai sensi del predetto decreto ministeriale n. Prot. n. 378 del 26 marzo 2004, alla statuizione della durata, della decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, con definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

PROGETTI INTERNAZIONALI APPROVATI
(accordi bilaterali)

k€

Coordinatore	Codice prog.	Finanziamento ricerca	Finanziamento contratti ricercatori	Finanziamento totale	Costo congruo parte nazionale
ZICH	RBIN04ZFFA	469	300	769	970
BELTRAM	RBIN045MNB	420	200	620	800
STOCK	RBIN045PXH	1.076,6	210	1.286,6	1.748

PROGETTI INTERNAZIONALI APPROVATI
(avviso del 6 maggio 2005)
ACCORDI ITALIA-USA

k€

Coordinatore	Codice prog.	Finanziamento ricerca	Finanziamento contratti ricercatori	Finanziamento totale	Costo congruo Parte nazionale
CINTI Saverio	RBIN047PZY	175	125	300	375
COCCO Lucio	RBIN04NR2S	175	125	300	375
COMOGLIO Paolo	RBIN04N9N4	175	125	300	375
CONDORELLI Gerolama	RBIN04J4J7	175	125	300	375
CONDORELLI Gianluig	RBIN043932	175	125	300	375
CORONA Davide	RBIN04N4KB	231	69	300	399
DOGLIOTTI Eugenia	RBIN042YJ7	175	125	300	375
LEMBO Giuseppe	RBIN042Z2Y	210	90	300	390
MONTECUCCO Cesare	RBIN04H442	175	125	300	375
MORARI Michele	RBIN047W33	175	125	300	375
NICOLINI Claudio	RBIN04RXHS	175	125	300	375
PAPINI Anna Maria	RBIN04TWKN	175	125	300	375
RIZZARELLI Enrico	RBIN04L28Y	175	125	300	375
SANTORO Maria Gabriella	RBIN044BMY	175	125	300	375
SVELTO Maria	RBIN04PHZ7	175	125	300	375
TOCCHINI-VALENTINI Glauco	RBIN04RXHK	210	90	300	390
VEZZONI Paolo Maria	RBIN04CHXT	224	76	300	396
ZAPPAVIGNA Vincenzo	RBIN042ARX	210	90	300	390
ZUCCHI Ileana	RBIN04CBSV	175	125	300	375

PROGETTI INTERNAZIONALI APPROVATI
(avviso del 6 maggio 2005)
ACCORDI ITALIA-ISRAELE

k€

Coordinatore	Codice prog.	Finanziamento ricerca	Finanziamento contratti ricercatori	Finanziamento totale	Costo congruo Parte nazionale
BARNI Mauro	RBIN04AC9W	175	125	300	375
BIANCO Paolo	RBIN04CLZW	210	90	300	390
BROGGINI Massimo	RBIN048RHA	231	69	300	399
BRUNORI Maurizio	RBIN04PWNC	231	69	300	399
CANTONI Lavinia	RBIN04J58W	231	69	300	399
CHIELLINI Emo	RBIN043BCP	175	125	300	375
CHLAMTAC Imrich	RBIN04M292	175	125	300	375
CRISTOFOLINI Luca	RBIN04JFNF	175	125	300	375
FALCIDIENO Bianca	RBIN04HWR8	175	125	300	375
GARATTINI Enrico	RBIN049E44	231	69	300	399
GIANCARLO Raffaele	RBIN04BYZ7	175	125	300	375
IRACE Andrea	RBIN04TKC5	231	69	300	399
LAVIA Patrizia	RBIN04T7MT	175	125	300	375
MACCIARDI Fabio Maurizio	RBIN04SWHR	175	125	300	375
MADEDDU Paolo Roberto	RBIN04N8YA	175	125	300	375
MAGGIO Roberto	RBIN04CKYN	175	125	300	375
MANTOVANI Alberto	RBIN04FKCX	202,3	75	277,3	364
MARCHETTI SPACCAMELA Alberto	RBIN047MH9	175	125	300	375
MAURI Pietro Luigi	RBIN04XCJX	175	125	300	375
MOLINARI Elisa	RBIN04EY74	175	125	300	375
PAPA Michele	RBIN04KW43	175	125	300	375
PRATO Maurizio	RBIN04HC3S	175	125	300	375
PUCA Annibale Alessandro	RBIN04X9XE	175	125	300	375
REGAZZONI Carlo	RBIN04F4SY	175	125	300	375
RIVA Giuseppe	RBIN04BC5C	175	125	300	375
RUOCCO Giancarlo	RBIN04NYLH	175	125	300	375
SINISCALCO Marcello	RBIN04SSBC	175	125	300	375
TEDESCO Francesco	RBIN045LT8	175	125	300	375
TIRONE Felice	RBIN04P4ET	175	125	300	375
TORRI Giangiacomo	RBIN04N54A	175	125	300	375

PROGETTI APPROVATI RELATIVI AI PROGRAMMI STRATEGICI

k€

Coordinatore	Codice prog.	Finanziamento ricerca	Finanziamento contratti ricercatori	Finanziamento totale	Costo congruo
LENZERINI	RBNE05BFRK	1.729	760	2.489	3.230
PASSIANTE	RBNE05FKZ2	1.806	975	2.781	3.555
GHEZZI	RBNE05C3AH	1.820	530	2.350	3.130
BERGAMASCHI	RBNE05HYPW	1.470	810	2.280	2.910

RETE BIOINFORMATICA

k€

Coordinatore	Codice prog.	Finanziamento ricerca	Finanziamento contratti ricercatori	Finanziamento totale	Costo congruo
ALBERTINI	RBPR05ZK2Z	6.276,9	1.900	8.176,9	10.867

06A00971

DECRETO 17 gennaio 2006.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione delle proposte della Commissione FIRB, relative a laboratori di ricerca (seduta del 22 novembre 2005). (Decreto n. 30/Ric).

IL VICE MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando € 59.000.000,00 al finanziamento di progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale (denominati «laboratori»);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale, ai sensi del decreto ministeriale prot. n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando relativo ad otto raggruppamenti tematici dei suddetti «laboratori», con una copertura finanziaria di 59 milioni di euro a valere sul FIRB;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 45.000.000,00 al finanziamento dei laboratori;

Visti i decreti direttoriali di impegno rispettivamente prot. n. 2253 del 29 dicembre 2003 e decreto direttoriale prot. n. 188 del 10 febbraio 2005, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per € 102.960.000,00 per i laboratori (detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visti i decreti ministeriali rispettivamente n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 con i quali sono state approvate le proposte della Commissione FIRB (espresse nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005), riguardanti, tra l'altro, la realizzazione di laboratori pubblico-privati per un contributo a carico del MIUR di € 85.225.000,00;

Tenuto conto che, rispetto al badget iniziale prefissato in € 102.960.000,00 residuava un importo di € 17.735.000,00;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 933/Ric. del 6 maggio 2005, con il quale, ai sensi del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando, relativo a progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati, nelle due seguenti aree scientifiche, con una copertura finanziaria di € 17.735.000,00 a valere sul FIRB:

sviluppo di tecnologie innovative di mapping genetico nel settore delle cardiopatie;

studio delle antibiotico-resistenze batteriche;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale prot. n. 933/Ric. del 6 maggio 2005;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 623 del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto prot. n. 378 del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione nella seduta del 22 novembre 2005 in merito alla finanziabilità di due proposte progettuali, ognuna delle quali inserita in una delle due aree scientifiche di laboratori, sopra indicate;

Considerato che il contributo MIUR relativo ai due laboratori valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 22 novembre 2005 ammonta ad € 12.000.000,00 e quindi rientra nelle somme impegnate con il decreto direttoriale prot. n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 sopra menzionato;

Decreta:

Articolo unico

1. Le proposte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espresse nella seduta del 22 novembre 2005 e che, in allegato, formano parte integrante del presente decreto, sono approvate.

2. Con decreto del direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, previa acquisizione delle rimodulazioni dei progetti approvati nell'ambito dei costi ritenuti congrui, si provvederà, ai sensi del predetto decreto ministeriale prot. n. 378 del 26 marzo 2004, alla statuizione della durata, della decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, con definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

Roma, 17 gennaio 2006

Il Vice-Ministro: POSSA

ALLEGATO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	L'ABBATE Antonio	RBLA05ACJZ	4	36	5.740	1.050	210	7.000	9.460
1.	CASSONE Antonio	RBLA054453	3	36	4.200	800	0	5.000	6.800

06A00972

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 gennaio 2006.

Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E PER LA COMPETITIVITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005 «Miglioramento della sicurezza degli impianti degli ascensori installati negli edifici civili precedentemente all'entrata in vigore della direttiva 95/16/CE»;

Vista la necessità che il decreto direttoriale previsto dall'art. 2, comma 5 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 2005 sia accompagnato preventivamente dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del testo in lingua italiana della norma tecnica europea UNI EN 81-80;

Vista l'autorizzazione alla pubblicazione pervenuta dall'Ente nazionale italiano di unificazione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla diffusione della norma UNI EN 81-80;

Decreta:

Art. 1.

In relazione all'emanazione del decreto direttoriale previsto dall'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 26 ottobre 2005, è disposta la pubblicazione della norma EN 81-80 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO

INTRODUZIONE

Contesto storico della presente norma

Più di 3 milioni di ascensori sono oggi in uso nell'UE e nei Paesi dell'EFTA e quasi il 50% è stato installato più di 20 anni fa. Gli ascensori esistenti sono stati installati con un livello di sicurezza adeguato all'epoca. Questo livello è inferiore allo stato dell'arte odierno per quello che riguarda la sicurezza.

Nuove tecnologie e nuove aspettative sociali hanno condotto a quello che è lo stato dell'arte odierno in termini di sicurezza. Ciò ha portato, oggi, a una situazione di livelli di sicurezza diversi che hanno causato incidenti in Europa. Tuttavia, gli utenti e le persone autorizzate si aspettano un comune livello di sicurezza accettabile.

Inoltre, c'è una crescente tendenza all'aumento della durata della vita e le persone disabili si aspettano accessi e progettazione adeguata. Quindi è particolarmente importante fornire un mezzo sicuro di trasporto verticale per i disabili e per le persone anziane non accompagnate.

Il personale di servizio fisso agli ascensori e, in molti casi, i portinai degli stabili, non sono più così comuni, quindi è importante fornire le misure di sicurezza rilevanti per il recupero di persone intrappolate.

Inoltre, il ciclo di vita di un ascensore è più lungo di quello della maggior parte degli altri sistemi di trasporto e degli impianti dell'edificio, ciò significa che il progetto di un ascensore, le sue prestazioni e la sicurezza possono rimanere indietro rispetto alle tecnologie moderne. Se gli ascensori esistenti non verranno portati allo stato dell'arte in termini di sicurezza il numero degli infortuni aumenterà (specialmente in quegli edifici ai quali ha accesso il pubblico).

Con la libertà di movimento delle persone all'interno dell'UE è sempre più difficile familiarizzare con le diverse installazioni, sia per gli utenti che per le persone autorizzate.

Approccio della presente norma

La presente norma

- cataloga vari pericoli e situazioni pericolose, ognuno dei quali è stato analizzato secondo una valutazione del rischio;
- ha lo scopo di fornire azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l'altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone che per merci, nella direzione dello stato dell'arte rispetto alla sicurezza;
- consente che ogni ascensore venga verificato e che misure di sicurezza vengano identificate e implementate in modo graduale e selettivo, secondo la frequenza e la gravità di ogni singolo rischio;
- elenca i rischi di livello alto, medio e basso e le azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi.

Altri progetti relativi a norme o regolamenti nazionali precedenti possono essere accettabili a condizione che abbiano un livello di sicurezza equivalente.

Uso della presente norma

La presente norma può essere usata come linea guida per:

a) le autorità nazionali, nel determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un processo di filtro (vedere appendice A) in modo praticabile e ragionevole[1] basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso) e su considerazioni sociali ed economiche;

b) i proprietari che vogliono adempiere alle proprie responsabilità secondo i regolamenti esistenti (per esempio Direttiva sull'Uso delle Attrezzature da Lavoro);

c) le ditte di manutenzione e/o gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti;

1) "Ragionevole e praticabile" è definito come segue: "Nel decidere ciò che è ragionevolmente praticabile si deve valutare la gravità del rischio di infortunio comparandola alla difficoltà e al costo dell'eliminazione o riduzione di quel rischio. Se la difficoltà e i costi sono elevati, e un'attenta valutazione del rischio dimostra che esso è comparativamente poco importante, può non essere necessario intraprendere alcuna azione. D'altro canto, se il rischio è elevato, risulta necessario intervenire a qualunque costo."

d) i proprietari che vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria in accordo con c) se non esiste alcun regolamento.

Nell'esecuzione di una verifica di un ascensore esistente si può usare l'appendice B, per identificarvi i pericoli e le azioni correttive espressi nella presente norma. Tuttavia, quando si identifica una situazione pericolosa che non è coperta dalla presente norma è necessario fare una valutazione del rischio separata. Questa valutazione del rischio si dovrebbe basare sull'ISO/TS 14798 (vedere bibliografia).

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 La presente norma europea fornisce delle regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell'arte odierno in termini di sicurezza.

Nota A causa di situazioni come per esempio il progetto dell'edificio, ecc., potrebbe non essere possibile in tutti i casi raggiungere lo stato dell'arte odierno della sicurezza.

1.2 La presente norma si applica a impianti permanenti di

- ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato;
- ascensori idraulici

che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di persone e cose, che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.

1.3 La presente norma comprende il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e ascensori per merci[*)] esistenti per:

a) utenti;

b) personale di ispezione e di manutenzione:

c) persone che si trovano all'esterno del vano di corsa, del locale del macchinario o del locale pulegge di rinvio (ma nelle loro immediate vicinanze);

d) qualunque persona autorizzata.

1.4 La presente norma non si applica a:

a) ascensori con sistemi di azionamento diversi da quelli definiti nella EN 81-1 oppure nella EN 81-2;

b) apparecchi di sollevamento quali paternoster, ascensori da miniera, apparecchiature di scenotecnica, apparecchiature a caricamento automatico, skips, ascensori da cantiere edile e per lavori pubblici, ascensori per navi, piattaforme per prospezione e sfruttamento del mare, apparecchiature per montaggio e manutenzione;

c) impianti con inclinazione delle guide sulla verticale maggiore di 15°;

d) sicurezza durante il trasporto, l'installazione, le riparazioni e lo smontaggio degli ascensori;

e) operazioni antincendio.

Tuttavia la presente norma può costituire un utile riferimento.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte

*) Nota nazionale - Un ascensore per merci, come definito nella UNI EN 81-1:1999, è un ascensore destinato principalmente al trasporto di merci, che sono generalmente accompagnate da persone.

nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

Nota Tutte le parti della EN 81 sono normative per quanto riguarda la sezione "Termini e definizioni".

EN 81-1:1998	Safety rules for the construction and installation of lifts - Electric lifts
EN 81-2:1998	Safety rules for the construction and installation of lifts - Hydraulic lifts
prEN 81-21	Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - New passenger and goods lifts in existing buildings
EN 81-28	Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
EN 81-70:2003	Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability
prEN 81-71	Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Vandal resistant lifts
prEN 81-73	Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Behaviour of lifts in the event of fire
EN 294:1992	Safety of machinery - Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs
EN 1070:1998	Safety of machinery - Terminology

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma europea, si applicano i termini e le definizioni date nella EN 1070:1998 e nella serie di norme EN 81.

I termini e le definizioni necessari in maniera specifica per la presente norma europea sono stati aggiunti di seguito.

3.1 **persona autorizzata**: Persona autorizzata dal proprietario dell'impianto a svolgere determinate attività.

3.2 **ascensore esistente**: Ascensore in servizio, a disposizione del proprietario.

3.3 **precisione di livellazione**: Massima distanza verticale tra la soglia della cabina e la soglia di piano durante il carico o lo scarico dell'ascensore.

3.4 **precisione di fermata**: Massima distanza verticale tra la soglia della cabina e la soglia di piano quando la cabina è arrestata al piano di destinazione dal sistema di comando e le porte raggiungono la loro posizione di completa apertura.

3.5 **proprietario dell'impianto**: Persona fisica o giuridica che ha il potere di disporre dell'impianto e che ha la responsabilità del suo uso e funzionamento.

4 LISTA DEI PERICOLI SIGNIFICATIVI

Il presente punto contiene tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi trattati nella presente norma, identificati tramite una valutazione del rischio come significativi per gli ascensori esistenti, e che richiedono un'azione per eliminare o ridurre il rischio.

4.1 Pericoli significativi trattati dalla presente norma

prospetto 1 **Lista dei pericoli significativi**

N°	Pericolo/situazioni pericolose	Punti corrispondenti nella presente norma
1	Presenza di materiale pericoloso	5.1.4
2	Nessuna, o limitata, accessibilità per le persone disabili	5.2.1
3	Sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata	5.2.2
4	Nessuna, o inadeguata, resistenza agli atti vandalici	5.3
5	Nessun, o inadeguato, controllo del funzionamento in caso di incendio	5.4
6	Chiusura del vano di corsa con pareti traforate	5.5.1.1
7	Vano di corsa chiuso parzialmente con protezione troppo bassa	5.5.1.2
8	Inadeguati dispositivi di blocco delle porte di accesso al vano di corsa e alla fossa	5.5.2
9	Inadeguata superficie verticale al di sotto delle soglie della porta di piano	5.5.3
10	Contrappeso/massa di bilanciamento senza paracadute in caso di spazi accessibili al di sotto del vano di corsa	5.5.4
11	Nessuna o inadeguata separazione della via di corsa del contrappeso o della massa di bilanciamento	5.5.5
12	Nessuna o inadeguata difesa in fossa in caso di più ascensori nello stesso vano di corsa	5.5.6.1
13	Nessuna o inadeguata separazione in caso di più ascensori nello stesso vano di corsa	5.5.6.2
14	Spazi di sicurezza insufficienti nella testata e nella fossa	5.5.7
15	Accesso alla fossa non sicuro	5.5.8
16	Nessun o inadeguato dispositivo di arresto nella fossa o nel locale delle pulegge di rinvio	5.5.9
17	Nessuna o inadeguata illuminazione del vano di corsa	5.5.10
18	Mancanza del sistema di allarme nella fossa e sul tetto della cabina	5.5.11
19	Vie di accesso inesistenti o insicure al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio	5.6.1
20	Pavimento sdrucciolevole nel locale del macchinario o delle pulegge di rinvio	5.6.2
21	Distanze insufficienti nel locale del macchinario	5.6.3
22	Nessuna o inadeguata protezione tra dislivelli in un locale del macchinario o delle pulegge a più livelli	5.6.4
23	Inadeguata illuminazione nel locale del macchinario o delle pulegge	5.6.5
24	Inadeguati dispositivi per lo spostamento delle apparecchiature	5.6.6
25	Porte di piano e porte di cabina traforate	5.7.1
26	Inadeguato progetto dei fissaggi delle porte di piano	5.7.2
27	Vetro inadeguato nelle porte	5.7.3
28	Nessuna o inadeguata protezione contro il trascinamento delle dita sulle porte scorrevoli di cabina o di piano con vetro	5.7.4
29	Nessuna o inadeguata illuminazione sulle porte di piano	5.7.5
30	Nessun o inadeguato dispositivo di protezione sulle porte motorizzate	5.7.6
31	Dispositivo di blocco della porta di piano non sicuro	5.7.7
32	Sblocco della porta di piano senza un attrezzo speciale	5.7.8.1
33	Protezione del vano di corsa con pareti traforate vicino ai dispositivi di blocco delle porte	5.7.8.2
34	Mancanza di un dispositivo di chiusura automatica delle porte scorrevoli	5.7.9

prospetto 1 **Lista dei pericoli significativi** (Continua)

N°	Pericolo/situazioni pericolose	Punti corrispondenti nella presente norma
35	Collegamento inadeguato tra le ante delle porte di piano	5.7.10
36	Inadeguata resistenza al fuoco delle porte di piano	5.7.11
37	Movimento della porta della cabina con la porta di piano aperta	5.7.12
38	Superficie della cabina troppo ampia rispetto alla portata	5.8.1
39	Inadeguata altezza del grembiule della cabina	5.8.2
40	Cabina senza porte	5.8.3
41	Bloccaggio non sicuro della botola del tetto della cabina	5.8.4
42	Insufficiente resistenza del tetto della cabina	5.8.5
43	Nessun o inadeguato parapetto sulla cabina	5.8.6
44	Insufficiente ventilazione nella cabina	5.8.7
45	Inadeguata illuminazione nella cabina	5.8.8.1
46	Nessuna o inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina	5.8.8.2
47	Nessun o inadeguato dispositivo di protezione da infortuni su pulegge di frizione, pulegge e pignoni	5.9.1
48	Nessuna o inadeguata protezione contro lo scarrucolamento delle funi o delle catene da pulegge di frizione, pulegge o pignoni	5.9.1
49	Nessun o inadeguato dispositivo di protezione su pulegge o pignoni contro l'introduzione di oggetti	5.9.1
50	Nessun o inadeguato paracadute e/o limitatore di velocità negli ascensori elettrici	5.9.2
51	Nessun o inadeguato interruttore di allentamento della fune del limitatore di velocità	5.9.3
52	Nessun dispositivo di protezione dall'eccesso di velocità della cabina in salita su ascensori a frizione con contrappeso	5.9.4
53	Inadeguato progetto del macchinario per ascensori elettrici	5.9.4, 5.12.1
54	Nessuna o inadeguata protezione contro la caduta libera, l'eccesso di velocità e la deriva degli ascensori idraulici	5.9.5
55	Contrappeso o massa di bilanciamento guidati da due funi	5.10.1
56	Nessun o inadeguati ammortizzatori	5.10.2
57	Nessun o inadeguati interruttori di extra corsa	5.10.3
58	Distanza eccessiva tra la cabina e la parete del vano di fronte all'accesso della cabina	5.11.1
59	Distanza eccessiva tra la porta di cabina e la porta di piano	5.11.2
60	Nessun o inadeguato sistema per la manovra di emergenza	5.12.2
61	Assenza della saracinesca	5.12.3
62	Nessun contattore di marcia indipendente	5.12.4
63	Nessun o inadeguato dispositivo contro l'allentamento della fune/catena	5.12.5
64	Nessun limitatore del tempo di alimentazione del motore	5.12.6
65	Nessun o inadeguato dispositivo di bassa pressione	5.12.7
66	Protezione insufficiente contro l'elettrocuzione e/o contrassegno insufficiente dell'apparecchiatura elettrica; mancanza di avvisi	5.13.1
67	Nessuna o inadeguata protezione del motore del macchinario	5.13.2
68	Mancanza di blocco dell'interruttore generale	5.13.3
69	Mancanza di protezione contro l'inversione di fase	5.14.1
70	Nessun o inadeguato dispositivo di comando di ispezione e dispositivo di arresto sul tetto della cabina	5.14.2

prospetto 1 **Lista dei pericoli significativi** (Continua)

N°	Pericolo/situazioni pericolose	Punti corrispondenti nella presente norma
71	Nessun o inadeguato dispositivo di allarme	5.14.3
72	Nessun o inadeguato sistema di comunicazione tra il locale del macchinario e la cabina (per lunghezza della corsa >30 m)	5.14.4
73	Nessun o inadeguato controllo del carico	5.14.5
74	Mancanza di avvisi, marcature e istruzioni per la manovra	5.15

4.2 Pericoli significativi non trattati dalla presente norma

- Incendio nel vano di corsa, nel locale del macchinario e nel locale delle pulegge di rinvio;
- condizioni ambientali, come per esempio terremoti ed alluvioni;
- compatibilità elettromagnetica;
- cesoiamento dovuto a bordi affilati.

5 REQUISITI DI SICUREZZA E/O MISURE DI PROTEZIONE

5.1 Generalità

5.1.1 I seguenti requisiti e/o misure di protezione non devono essere considerati come l'unica soluzione possibile. Sono ammesse delle alternative, sempre che conducano a un equivalente livello di sicurezza.

5.1.2 Una valutazione del rischio deve essere fatta caso per caso per i requisiti di sicurezza non trattati nella presente norma.

5.1.3 Dove non sia possibile soddisfare i requisiti della presente norma e rimanga un rischio residuo, o questo non possa essere evitato, allora devono essere fornite procedure adeguate come segnali, istruzioni e addestramento.

5.1.4 I materiali pericolosi come l'amianto nelle guarnizioni dei freni, negli schermi dei contattori, nel rivestimento del vano di corsa, nelle porte di piano, nel rivestimento del locale del macchinario, ecc. devono essere sostituiti con materiali che assicurino lo stesso livello di prestazione (vedere anche EN 81-1:1998, 0.3.1 e EN 81-2:1998, 0.3.1).

Nota Tutto questo va considerato in base ai requisiti nazionali.

5.1.5 Per esigenze specifiche come l'accessibilità, i requisiti contro atti vandalici e il comportamento degli ascensori in caso di incendio, si devono verificare le condizioni all'interno dell'edificio per vedere ciò che è praticamente possibile applicare per gli ascensori.

5.1.6 Se un ascensore è stato aggiornato con una delle misure descritte nella presente norma, bisogna considerarne le conseguenze sulle altre parti dell'ascensore.

5.2 Requisiti di accessibilità

5.2.1 Generalità

Se gli ascensori esistenti devono essere usati anche da persone disabili devono essere tenuti in considerazione i requisiti della EN 81-70. Le voci considerate sono soggette a una valutazione del rischio caso per caso.

5.2.2 Precisione di livellamento e di fermata

Di particolare importanza, la precisione di livellamento e di fermata deve essere conforme alla EN 81-70:2003, 5.3.3, il che significa:

- la precisione di fermata dell'ascensore deve essere ±10 mm;
- deve essere mantenuta una precisione di livellamento di ±20 mm.

Nota Si raccomanda di applicare quanto sopra a tutti gli ascensori.

5.3 Requisiti contro atti vandalici

Laddove l'ascensore sia stato installato in un ambiente in cui è soggetto ad atti vandalici, si devono tenere in considerazione i requisiti del prEN 81-71. Le voci da considerare sono soggette a valutazione del rischio caso per caso.

5.4 Comportamento degli ascensori in caso di incendio

Quando il sistema di sicurezza antincendio richiede un comando di richiamo, allora si devono considerare i requisiti del prEN 81-73. Le voci da considerare sono soggette a valutazione del rischio caso per caso.

5.5 Vano di corsa

5.5.1 Chiusura del vano di corsa

5.5.1.1 Le chiusure dei vani di corsa esistenti non conformi alla EN 81-1:1998, 5.2 oppure alla EN 81-2:1998, 5.2 possono essere traforate, purché ci si attenga alla EN 294:1992, 4.5.2.

5.5.1.2 Le dimensioni di una protezione parziale devono essere conformi alla EN 81-1:1998, 5.2.1.2 oppure alla EN 81-2:1998, 5.2.1.2.

5.5.2 Porte di soccorso e di ispezione del vano di corsa e di accesso alla fossa

I dispostivi di blocco e i relativi dispositivi elettrici di sicurezza di tali porte devono essere conformi alla EN 81-1:1998, 5.2.2.2 oppure alla EN 81-2:1998, 5.2.2.2.

5.5.3 Pareti del vano di corsa

Al di sotto della soglia di ogni porta di piano la parete del vano di corsa deve essere conforme alla EN 81-1:1998, 5.4.3 oppure alla EN 81-2:1998, 5.4.3.

5.5.4 Protezione degli spazi accessibili situati al di sotto della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento

Se esistono degli spazi accessibili al di sotto della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento, ci devono essere, in accordo con la EN 81-1:1998, 5.5 oppure con la EN 81-2:1998:

a) un pilastro solido che si estende verso il basso fino al terreno, oppure

b) un contrappeso o una massa di bilanciamento munito di paracadute.

5.5.5 Difese del contrappeso o della massa di bilanciamento

L'area percorsa dal contrappeso o dalla massa di bilanciamento deve essere, nella fossa, protetta con una difesa adeguata. Dove la difesa non è adeguata deve essere comunque conforme alla EN 81-1:1998, 5.6.1 oppure alla EN 81-2:1998, 5.6.1.

5.5.6 Difese

5.5.6.1 Dove ci sono ascensori adiacenti in un vano di corsa comune, l'impianto deve avere una difesa di separazione nella fossa secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 5.6.2.1 oppure dalla EN 81-2:1998, 5.6.2.1.

5.5.6.2 Dove il vano di corsa contiene più ascensori, deve essere verificato che la distanza orizzontale tra il bordo del tetto della cabina e qualunque parte in movimento di un ascensore adiacente sia maggiore di 0,5 m.

Ove non sia così, allora deve essere installata una difesa di separazione per tutta l'altezza del vano di corsa secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 5.6.2.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 5.6.2.2.

5.5.7 Spazi liberi nella testata e nella fossa del vano di corsa

Dove si scopra che le distanze in testa e/o nella fossa non sono conformi a:

a) EN 81-1:1998, 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3.3 (per gli ascensori elettrici), oppure a

b) EN 81-2:1998, 5.7.1 e 5.7.2 (per gli ascensori idraulici),

si devono applicare i relativi requisiti del prEN 81-21.

5.5.8 Accesso alla fossa

La fossa deve avere un'adeguata via d'accesso e di uscita in conformità alla EN 81-1:1998, 5.7.3.2 oppure alla EN 81-2:1998, 5.7.2.2.

5.5.9 Dispositivo di arresto nella fossa e nel locale delle pulegge di rinvio

La fossa e il locale delle pulegge di rinvio devono avere degli adeguati dispositivi di arresto secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 5.7.3.4 e 6.4.5 oppure dalla EN 81-2:1998, 5.7.2.5 e 6.4.5.

5.5.10 Illuminazione del vano di corsa

Il vano di corsa deve avere una adeguata illuminazione. Se l'illuminazione non è adeguata allora deve essere installata una illuminazione in conformità alla EN 81-1:1998, 5.9 oppure alla EN 81-2:1998, 5.9.

5.5.11 Soccorso di emergenza delle persone che lavorano nel vano di corsa

Se esiste il rischio che le persone che lavorano nel vano di corsa restino intrappolate e non fossero previsti mezzi per la fuga, devono essere installati dei dispositivi d'allarme secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 5.10 oppure dalla EN 81-2:1998, 5.10 e dal 5.14.3 della presente norma.

5.6 Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio

5.6.1 Accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio

Si deve eseguire una valutazione in loco delle situazioni pericolose in modo da portare l'accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio al livello di sicurezza previsto dalla EN 81-1:1998, 6.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 6.2.

5.6.2 Pavimenti dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio

I pavimenti dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere non sdrucciolevoli, come previsto dalla EN 81-1:1998, 6.3.1.2 e 6.4.1.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 6.3.1.2 e 6.4.1.2.

5.6.3 Distanze dal macchinario

Si deve verificare che nel locale del macchinario le distanze libere orizzontali siano conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 6.3.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 6.3.2.

Se non è così, si deve fornire protezione dalle apparecchiature in movimento secondo quanto previsto dalla EN 294:1992, prospetto 4, dove applicabile.

5.6.4 Livelli del pavimento del locale del macchinario e incavi

Si deve effettuare una valutazione in loco delle situazioni pericolose per assicurarsi che i livelli e gli incavi del locale del macchinario corrispondano al livello di sicurezza previsto dalla EN 81-1:1998, 6.3.2.4 e 6.3.2.5 oppure dalla EN 81-2:1998, 6.3.2.4 e 6.3.2.5.

5.6.5 Illuminazione nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio

L'illuminazione nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio deve essere adeguata. Se non fosse adeguata, deve essere installata in conformità alla EN 81-1:1998, 6.3.6 e 6.4.7 oppure alla EN 81-2:1998, 6.3.6 e 6.4.7.

5.6.6 Spostamento delle apparecchiature

I supporti metallici o ganci esistenti per lo spostamento delle apparecchiature nel locale del macchinario o nel vano di corsa devono essere controllati per verificare che siano sicuri per l'uso a cui sono destinati, che siano adeguatamente posizionati e che la loro portata massima ammissibile sia indicato.

5.7 Porte di piano e di cabina

5.7.1 Porte di piano e di cabina cieche

Le porte di piano e di cabina devono essere cieche in conformità con la EN 81-1:1998, 7.1 e 8.6.1 oppure con la EN 81-2:1998, 7.1 e 8.6.1.

5.7.2 Fissaggi delle porte di piano

Ogni fissaggio della porta di piano (per esempio viti di fissaggio, guide inferiori della porta, rulli superiori della porta, ecc.) deve resistere a forze e alla fuoriuscita dagli organi di guida come previsto nella EN 81-1:1998, 7.2.3.1 e 7.4.2.1 oppure nella EN 81-2:1998, 7.2.3.1 e 7.4.2.1, per evitare che un'anta della porta cada nel vano di corsa.

5.7.3 Uso del vetro nelle porte di piano e di cabina

Le porte di piano e di cabina che contengono vetro devono essere controllate per verificare se il vetro usato sia in conformità con la EN 81-1:1998, 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 8.6.7.2, 8.6.7.3 e 8.6.7.4 oppure con la EN 81-2:1998, 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 8.6.7.2, 8.6.7.3 e 8.6.7.4 o abbia un livello di sicurezza equivalente.

Se così non fosse allora:

a) sostituire il vetro con quello indicato nella EN 81-1:1998, appendice J oppure nella EN 81-2:1998, appendice J, oppure

b) ridurre le dimensioni dell'anta di vetro a quelle di una spia trasparente in conformità con la EN 81-1:1998, 7.6.2 oppure con la EN 81-2:1998, 7.6.2, oppure

c) togliere il vetro e sostituirlo con un pannello robusto, con l'aggiunta di una indicazione della presenza della cabina su ogni piano in modo che gli utenti possano sapere velocemente se l'ascensore è presente.

Nota La soluzione adottata dovrebbe prendere in considerazione il regolamento nazionale per la protezione antincendio nell'edificio.

5.7.4 Porte di cabina e di piano scorrevoli orizzontalmente con vetro

Le porte di cabina e di piano scorrevoli orizzontalmente realizzate di vetro devono essere conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 7.2.3.6 e 8.6.7.5 oppure dalla EN 81-2:1998, 7.2.3.6 e 8.6.7.5 per evitare che le mani dei bambini vengano trascinate.

5.7.5 Illuminazione del piano

L'illuminazione del piano nelle vicinanze delle porte di piano deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 7.6.1 oppure dalla EN 81-2:1998, 7.6.1.

5.7.6 Protezione contro l'impatto di porte di piano e di cabina motorizzate scorrevoli orizzontalmente

Tutti gli ascensori devono essere forniti di dispositivi di protezione della porta in conformità alla EN 81-1:1998, 7.5.2.1.1 e 8.7.2.1.1 oppure alla EN 81-2:1998, 7.5.2.1.1 e 8.7.2.1.1.

Ove sia previsto che gli ascensori esistenti siano usati anche da persone disabili devono essere soddisfatti anche i requisiti della EN 81-70:2003, 5.2.3 e 5.2.4.

Nota La EN 81-70:2003, 5.2.3 e 5.2.4 fornisce soluzioni aggiornate allo stato dell'arte.

5.7.7 Dispositivi di blocco

Tutti i dispositivi di blocco delle porte di piano devono avere un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla EN 81-1 oppure dalla EN 81-2. Se non lo hanno devono essere sostituiti con dispositivi di blocco conformi alla EN 81-1:1998, 7.7 oppure alla EN 81-2:1998, 7.7.

Nota I dispositivi di blocco esistenti, conformi alle versioni delle EN 81-1 e EN 81-2 pubblicate prima del 1998, con un impegno di 5 mm, sono considerati equivalenti in quanto a livello di sicurezza.

5.7.8 Sbloccaggio delle porte di piano

5.7.8.1 Lo sbloccaggio d'emergenza di una porta di piano deve essere possibile soltanto usando un dispositivo speciale (per esempio una chiave triangolare secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 7.7.3.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 7.7.3.2).

Misure aggiuntive devono essere applicate in conformità al prEN 81-71 negli edifici che possono subire atti vandalici o dove può verificarsi un "surfing" sull'ascensore (vedere 5.3).

5.7.8.2 I dispositivi di blocco della porta di piano non devono essere accessibili dall'esterno del vano di corsa (aperture nelle pareti) da parte di persone non autorizzate, per prevenirne manomissioni volontarie.

5.7.9 Chiusura automatica delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente

Le porte di piano scorrevoli orizzontalmente che possono essere guidate dalle porte di cabina devono avere un dispositivo di chiusura automatica in conformità con l'ultimo paragrafo della EN 81-1:1998, 7.7.3.2 oppure della EN 81-2:1998, 7.7.3.2.

5.7.10 Porte scorrevoli a più ante

Le porte scorrevoli a più ante devono essere conformi alla EN 81-1:1998, 7.7.6 oppure alla EN 81-2:1998, 7.7.6.

5.7.11 Porte di piano antincendio

Le porte di piano devono essere conformi alle misure antincendio previste dai regolamenti nazionali o locali, secondo l'edificio interessato.

5.7.12 Porte di piano a battente in combinazione con porte di cabina motorizzate scorrevoli orizzontalmente

La porta di cabina deve muoversi soltanto con la porta di piano chiusa.

5.8 Cabina, contrappeso e massa di bilanciamento

5.8.1 Superficie utile della cabina, portata

La superficie del pavimento della cabina deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.2, per gli ascensori elettrici, oppure dalla EN 81-2:1998, 8.2, per gli ascensori idraulici. Se non fosse così, devono essere prese misure adeguate, per esempio

- ridurre la superficie utile della cabina, oppure
- limitare l'uso ad utenti istruiti, oppure
- verificare l'uso cui è destinato l'ascensore.

5.8.2 Prevenzione della caduta di persone nel vano di corsa (grembiule di cabina)

La cabina deve avere un grembiule conforme alla EN 81-1:1998, 8.4 oppure alla EN 81-2:1998, 8.4. Dove ciò non fosse possibile il grembiule deve essere conforme al prEN 81-21 (per esempio grembiule telescopico).

5.8.3 Cabine senza porte

Se una cabina non ha porte devono essere eseguite le seguenti integrazioni:

a) si deve installare una porta di cabina motorizzata in conformità con la EN 81-1:1998, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10 oppure con la EN 81-2:1998, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10, oppure

b) si deve installare una porta di cabina ad apertura manuale in conformità con la EN 81-1:1998, 8.6, 8.7.1, 8.9 e 8.10 oppure con la EN 81-2:1998, 8.6, 8.7.1, 8.9 e 8.10.

5.8.4 Blocco delle botole di soccorso sulla cabina

Se sulla cabina è installata una botola di soccorso il suo dispositivo di blocco deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.12.4.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.12.4.2.

5.8.5 Resistenza del tetto della cabina e botola di soccorso

Il tetto della cabina e le eventuali botole di soccorso devono essere conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.13.1 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.13.1.

5.8.6 Protezione sul tetto della cabina

Il tetto della cabina deve essere controllato per assicurarsi che la distanza libera orizzontale oltre e perpendicolarmente al bordo esterno non superi 0,30 m. Se non è così, allora si deve adottare uno dei seguenti provvedimenti:

a) il tetto della cabina deve essere ampliato in modo che la distanza libera sia minore di 0,30 m;

b) deve essere montato un parapetto sul tetto della cabina in conformità con quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.13.3 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.13.3 oppure dal prEN 81-21;

c) deve essere installata una difesa per tutta l'altezza del vano di corsa in modo che la distanza libera sia minore di 0,30 m.

5.8.7 Ventilazione della cabina

La ventilazione della cabina deve essere sufficiente, in base ai regolamenti nazionali.

Dove non esistano regolamenti nazionali si deve applicare la EN 81-1:1998, 8.16 oppure la EN 81-2:1998, 8.16.

5.8.8 Illuminazione ed illuminazione d'emergenza nella cabina

5.8.8.1 La cabina deve avere un'illuminazione elettrica permanentemente installata. Dove questa fosse inadeguata, deve essere resa conforme a quanto previsto dalla EN 81-1.1998, 8.17.1, 8.17.2, 8.17.3 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.17.1, 8.17.2, 8.17.3.

5.8.8.2 L'illuminazione d'emergenza deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.17.4 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.17.4.

5.9 Sospensione, compensazione e protezione contro l'eccesso di velocità

5.9.1 Protezione delle pulegge di frizione, delle pulegge e dei pignoni

Le pulegge di frizione, le pulegge e i pignoni devono essere protette in conformità con la EN 81-1:1998, 9.7 oppure con la EN 81-2:1998, 9.4.

5.9.2 Paracadute e limitatore di velocità negli ascensori elettrici

Tutti gli ascensori elettrici devono avere un paracadute azionato da un limitatore di velocità.

Si deve controllare che l'intero sistema, che comprende il paracadute e il limitatore di velocità, sia compatibile, e si deve eseguire una prova per assicurarsi che il sistema funzioni correttamente. Se non fosse così, si deve regolare il sistema (senza interferire

con i componenti di sicurezza), o, se una regolazione non fosse possibile, si deve installare un paracadute, attivato da un limitatore di velocità con esso compatibile, secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 9.8 e 9.9.

5.9.3 Dispositivo tenditore della fune del limitatore di velocità

Il dispositivo tenditore della fune del limitatore di velocità deve essere munito di un dispositivo di sicurezza elettrico in conformità con la EN 81-1:1998, 9.9.11.3 oppure con la EN 81-2:1998, 9.10.2.10.3.

5.9.4 Eccesso di velocità in salita e movimenti incontrollati della cabina a porte aperte

Gli ascensori elettrici devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) gli ascensori a frizione con contrappeso devono essere forniti di un dispositivo di protezione contro l'eccesso di velocità della cabina in salita in conformità con la EN 81-1:1998, 9.10;

b) i macchinari devono essere equipaggiati con un freno a doppia azione, come previsto in 5.12.1 della presente norma;

c) gli ascensori con macchinario in cui il rischio di una rottura tra il freno e la puleggia di frizione è significativo, devono avere un dispositivo di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina verso l'alto o verso il basso con porte aperte, oppure il macchinario deve essere rimpiazzato con un macchinario "di tipo EN 81-1".

Nota 1 La valutazione dei requisiti da a) a c) dovrebbe essere eseguita caso per caso tenendo in considerazione fattori specifici, per esempio l'albero della puleggia di frizione delle macchine a tre appoggi, il progetto del freno, la velocità nominale, il massimo carico non equilibrato, la lunghezza della corsa, gli spazi liberi esistenti in testata, l'altezza della cabina, il rapporto di riduzione, il progetto dell'albero veloce e dei denti della corona, l'età del macchinario, il fissaggio della corona, la frequenza d'uso, ecc.

Nota 2 Il seguente elenco fornisce una guida ai dispositivi di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina:

a) che rilevino i movimenti incontrollati in allontanamento da un piano con le porte di piano non bloccate e le porte di cabina non bloccate;

b) che si attivino al più tardi quando la cabina lascia la zona di sbloccaggio;

c) che agiscano sulla cabina o sul contrappeso o sul sistema delle funi o sulla puleggia di frizione;

d) che fermino la cabina a una distanza di non più di 0,90 m dal piano;

e) che fermino la cabina con una decelerazione massima di 1 g;

f) che richiedano l'intervento di una persona competente per essere disattivato.

5.9.5 Protezione degli ascensori idraulici contro la caduta libera, la discesa a velocità eccessiva e la deriva della cabina

5.9.5.1 Si deve controllare e provare l'installazione per assicurarsi che sia protetta contro la caduta libera, la discesa a velocità eccessiva e la deriva della cabina. Se così non è, l'ascensore deve essere fornito di una combinazione di dispositivi di sicurezza in conformità con la EN 81-2:1998, 9.5 e il prospetto 3.

5.9.5.2 Se c'è un sistema elettrico contro la deriva, questo deve comprendere il ritorno automatico al piano più basso, in accordo con la EN 81-2:1998, 14.2.1.5.

5.10 Guide, ammortizzatori e interruttori di extra corsa

5.10.1 Contrappeso o massa di bilanciamento guidati da funi

Se un contrappeso, o una massa di bilanciamento, è guidato soltanto da due funi il sistema di guida deve essere:

a) sostituito da guide rigide di acciaio, come previsto dalla EN 81-1:1998, 10.2.1 oppure

b) portato a 4 funi.

5.10.2 Ammortizzatori

Gli ascensori devono essere forniti di ammortizzatori adeguati o dispositivi alternativi. Se così non è essi devono essere forniti di ammortizzatori in conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 10.3 oppure dalla EN 81-2:1998, 10.3.

5.10.3 Interruttori di extra corsa

Gli ascensori devono essere forniti di interruttori di extra corsa secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 10.5 oppure dalla EN 81-2:1998, 10.5.

5.11 Distanza tra la porta di cabina e la porta di piano

5.11.1 La distanza orizzontale tra la superficie interna del vano di corsa e la soglia, il telaio dell'accesso di cabina o il bordo di chiusura delle porte scorrevoli della cabina devono essere conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 11.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 11.2. Se così non è, si deve installare un dispositivo di blocco della porta di cabina o un dispositivo per ridurre la distanza, in conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.9.3 oppure 11.2.1, oppure dalla EN 81-2:1998, 8.9.3 oppure 11.2.1.

5.11.2 Si deve evitare che ci siano delle persone tra le porte chiuse di piano e della cabina, o che queste entrino tra la cabina aperta e le porte di piano. Questa condizione è soddisfatta quando le distanze sono conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 11.2.3 oppure 11.2.4, oppure dalla EN 81-2:1998, 11.2.3 oppure 11.2.4.

5.12 Macchinario

5.12.1 Freno elettro-meccanico (ascensori elettrici)

Il freno elettro-meccanico deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 12.4.2.

5.12.2 Manovra di emergenza

L'ascensore deve essere fornito di un sistema di manovra di emergenza in conformità con la EN 81-1:1998, 12.5 per gli ascensori elettrici oppure con la EN 81-2:1998, 12.9, per gli ascensori idraulici.

Tutti questi sistemi di manovra di emergenza devono essere forniti di istruzioni che siano chiaramente esposte come definito nella EN 81-1:1998, 16.3.1 oppure nella EN 81-2:1998, 16.3.1.

5.12.3 Saracinesca (ascensori idraulici)

I sistemi idraulici devono includere una saracinesca tra il pistone e la centralina come previsto dalla EN 81-2:1998, 12.5.1. Questa valvola deve essere situata nel locale del macchinario.

5.12.4 Arresto e controllo di arresto del macchinario

Ci deve essere un dispositivo di arresto come previsto nella EN 81-1:1998, 12.7 oppure nella EN 81-2:1998, 12.4.

5.12.5 Dispositivo contro l'allentamento delle funi o catene

Un dispositivo contro l'allentamento delle funi o catene deve essere installato sul sistema di sospensione in conformità con la EN 81-1:1998, 9.5.3 e 12.9 oppure con la EN 81-2:1998, 12.13.

5.12.6 Limitatore del tempo di alimentazione del motore

Tutti gli ascensori devono avere un limitatore del tempo di alimentazione del motore in conformità con la EN 81-1:1998, 12.10 oppure con la EN 81-2:1998, 12.2.

5.12.7 Bassa pressione del cilindro (ascensori idraulici)

Tutti gli ascensori idraulici ad azione indiretta e ad azione diretta nei quali il pistone non è collegato alla cabina in maniera rigida, devono essere forniti di un dispositivo di bassa pressione per l'abbassamento manuale del pistone secondo quanto previsto nella EN 81-2:1998, 12.9.1.5.

5.13 Installazioni e apparecchiature elettriche

I seguenti punti riguardano le comuni situazioni pericolose relative all'installazione elettrica. Tuttavia, ci possono essere altre situazioni pericolose specifiche, per esempio i cavi e le connessioni esistenti; o rischi di elettrocuzione o di corto circuito in un circuito di sicurezza. Questi devono essere verificati caso per caso effettuando una valutazione del rischio, quando si esegue un controllo secondo l'appendice B, che tenga in considerazione i regolamenti o le norme che esistevano al momento dell'installazione dell'ascensore.

5.13.1 Protezione contro l'elettrocuzione

Si devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) le apparecchiature elettriche dell'impianto devono essere montate con degli involucri, come previsto dalla EN 81-1:1998, 13.1.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 13.1.2 fornendo un grado di protezione di almeno IP 2X;

b) se i morsetti rimangono in tensione quando l'interruttore generale è aperto, si devono installare dei contrassegni sui morsetti di connessione, se la tensione supera i 50 V, come previsto nella EN 81-1:1998, 13.5.3.3 oppure nella EN 81-2:1998, 13.5.3.3;

c) i quadri di manovra di ascensori in batteria devono essere controllati per assicurarsi che ci sia un avviso che mette in guardia il personale di manutenzione dal fatto che può ancora esserci una tensione presente quando l'alimentazione principale del singolo quadro di manovra è disconnessa.

5.13.2 Protezione dei motori del macchinario da eccessiva temperatura

Si deve controllare che il motore del macchinario dell'ascensore sia adeguatamente protetto. Se si scopre che non è installato, allora si deve installare un dispositivo di monitoraggio della temperatura, in conformità con la EN 81-1:1998, 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 oppure con la EN 81-2:1998, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3.

5.13.3 Interruttori generali

Devono essere installati interruttori generali bloccabili come previsto nella EN 81-1:1998, 13.4.2 oppure nella EN 81-2:1998, 13.4.2.

5.14 Protezione contro i guasti elettrici, comandi e precedenze

5.14.1 Protezione contro l'inversione di fase

Si deve controllare l'impianto per assicurarsi che l'inversione di fase, come menzionato nella EN 81-1:1998, 14.1.1.1 j) oppure nella EN 81-2:1998, 14.1.1 j), non sia di per sé la causa di un malfunzionamento pericoloso dell'ascensore.

5.14.2 Dispositivo di comando di ispezione e dispositivo di arresto

Il tetto della cabina deve essere fornito di:

a) un dispositivo di comando di ispezione, in conformità con la EN 81-1:1998, 14.2.1.3 oppure con la EN 81-2:1998, 14.2.1.3, e

b) un dispositivo di arresto, in conformità con la EN 81-1:1998, 14.2.2 oppure con la EN 81-2:1998, 14.2.2.

5.14.3 Dispositivo di allarme

Si deve installare un dispositivo di allarme che permetta una comunicazione bidirezionale a voce in conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 14.2.3 oppure dalla EN 81-2:1998, 14.2.3. Si devono tenere in considerazione i requisiti previsti dalla EN 81-28.

5.14.4 Comunicazione tra il locale del macchinario e la cabina

Se non c'è un mezzo diretto di comunicazione vocale tra la cabina e il locale del macchinario si deve installare un citofono, o un dispositivo simile, in conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 14.2.3.4 oppure dalla EN 81-2:1998, 14.2.3.4.

5.14.5 Controllo del carico

Per evitare il rischio che la cabina parta sovraccarica, si deve installare un dispositivo di controllo del carico in conformità con la EN 81-1:1998, 14.2.5 oppure con la EN 81-2:1998, 14.2.5.

5.15 Avvisi, marcature e istruzioni per la manovra

L'impianto deve essere fornito di avvisi, marcature e istruzioni per la manovra come previsto in:

a) EN 81-1:1998, 15.2.1, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11 e 15.15, oppure

b) EN 81-2:1998, 15.2.1, 15.2.5, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11, 15.15, 15.17 e 15.18.

6 VERIFICA DELLE MISURE DI SICUREZZA E/O DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Prima di rimettere in servizio un ascensore dopo aver effettuato delle modifiche esso deve essere sottoposto a controlli e a prove secondo quanto previsto nella EN 81-1:1998, appendice E.2 oppure nella EN 81-2:1998, appendice E.2, oppure in regolamenti nazionali.

Le modifiche fatte su uno specifico componente possono aver conseguenze sulla sicurezza o sul funzionamento di altri componenti ad esso associati. Quindi i controlli e le prove dopo la modifica non devono essere limitati solo ai componenti modificati ma devono comprendere anche i componenti e i sistemi che possono esserne influenzati.

7 INFORMAZIONI PER L'USO

Si deve fornire tutta la documentazione rilevante per quei componenti che vengono cambiati e completati secondo il punto 5 della presente norma.

06A00862

DECRETO 23 gennaio 2006.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari, per l'anno 2006.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2006 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2006, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è costituito dalla lettera J seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00916

DECRETO 24 gennaio 2006.

Nomina del commissario straordinario della «Sami S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 9 novembre 2005 con il quale il tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «Lamier S.p.a.»;

Visti i propri decreti in data 26 novembre 2005 ed in data 16 gennaio 2006 con i quali sono stati rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della «Lamier S.p.a.»;

Visto il decreto in data 13 gennaio 2006 con il quale il tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «Sami S.r.l.»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «Sami S.r.l.», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «Sami S.r.l.» è nominato commissario straordinario il dott. Fermo Andrea Martinelli, nato a Milano il 10 maggio 1943, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 16 gennaio 2006 per la «Lamier S.p.a.».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Poirino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registrato n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 21 dicembre 2005, prot. 14685, con la quale è stato comunicato che sono state tenute assemblee che hanno interessato rispettivamente il personale del servizio di pubblicità immobiliare e i servizi catastali;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 14923 del 30 dicembre 2005 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolarità e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue: per il giorno 21 dicembre 2005, irregolare funzionamento per assemblee sindacali; regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A01084

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 23 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 23 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00913

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7754 del 23 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 23 dicembre 2005, dalle ore 9 alle ore 10;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 9 alle ore 10, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 95 in data 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 23 dicembre 2005 dalle ore 9 alle ore 10.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00914

DETERMINAZIONE 18 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona, Sezione staccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note inviate dall'Ufficio provinciale di Savona in data 29 dicembre 2005 e 30 dicembre 2005, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico sulla rete di trasmissione dati nei giorni dal 23 dicembre 2005 al 30 dicembre 2005 che ha determinato il non funzionamento dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 18 gennaio 2006, prot. n. 3967;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sotto indicati uffici come segue: dal giorno 23 dicembre 2005 al giorno 30 dicembre 2005; regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona - sezione staccata di Finale Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 gennaio 2006

Il direttore regionale: GRIFFA

06A00933

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 2006.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con D.R. n. 331 del 10 aprile 1997;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 5 ottobre 2005, e dal senato accademico, nella seduta del 27 ottobre 2005, con le quali sono state approvate le modifiche all'art. 39 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che il MIUR, con nota prot. 4790 del 12 dicembre 2005, ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto d'Ateneo è così modificato: all'art. 39, comma 2, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Il collegio è, altresì, integrato da due membri supplenti, scelti tra esperti in materie giuridiche ed economiche, i quali partecipano ai lavori dell'organo collegiale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 11 gennaio 2006

Il rettore: TOMASELLO

06A00936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° febbraio 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venticinque cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione di una nuova scala mobile per l'indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato nazionale per una nuova scala mobile, sede via S. Ambrogio n. 8 - 00100 Roma, tel. 064882600 - 06762821 - fax 064882679 - 067628233 - e-mail: perunanuovascalamobile@yahoogroups.com - www.perunanuovascalamobile.it

06A01117

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche».

Nell'art. 3-*ter* (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati) del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2006, alla pagina 29, prima colonna, al comma 1, lettera *a)*, al terzultimo rigo, dove è scritto: «...pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino residente ...», leggasi: «...pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente ...»; di conseguenza, nei relativi riferimenti normativi, riportanti il testo vigente dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, al comma 1, penultimo rigo, dove è scritto «...pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino residente ...», leggasi: «...pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente ...».

06A01140

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'AQUILA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale, con atto n. 114 del 20 dicembre 2005, ha ratificato la nomina del dott. Francesco Prosperococco a conservatore del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, della camera di commercio dell'Aquila.

06A00973

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FORLÌ-CESENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì-Cesena comunica che la giunta camerale, con deliberazione n. 266 in data 16 dicembre 2005, ha nominato quale conservatore del registro delle imprese di Forlì-Cesena il dirigente camerale dott. Antonio Nannini, in sostituzione del dott. Adriano Paolini, ai sensi dell'art. 8, punto 3 della legge n. 580/1993.

06A00974

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna specificato, hanno cessato l'attività, chiesto la cancellazione dal registro degli assegnatari dello stesso marchio e riconsegnato i punzoni in dotazione, che sono stati distrutti:

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni
26-PN	Marucci Guido	Frisanco	1

06A00915

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601027/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.